

**RASSEGNA TRIMESTRALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ANNO 2022 DI INTERESSE IN
MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DI FONTI, PER I RIFLESSI SULLA
FUTURA LEGISLAZIONE**

QUARTO TRIMESTRE

Sommario

Rassegna delle sentenze della Corte costituzionale QUARTO trimestre 2022	4
Sent. n. 207/2022 in materia di divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo....	4
Sent. n. 209/2022 in materia di tributi, imposta municipale propria [IMU]	5
Sent. n. 210/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica	7
Sent. n. 211/2022 in materia di reati e pene – Guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione antimafia.....	7
Ord. n. 212/2022 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – modalità di esercizio del voto per l'elezione del Presidente della Repubblica	8
Sent. n. 214/2022 in materia di previdenza – Personale diplomatico in servizio all'estero.....	9
Sent. n. 216/2022 in materia di energia - Limiti all'installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale	10
Sent. n. 219/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica - Dichiarazione di dissesto degli enti locali e modalità di pagamento degli interessi passivi per ritardato pagamento (con auspicio).....	11
Ord. n. 220/2022 in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.....	13
Sent. n. 223/2022 in materia di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato	13
Sent. n. 224/2022 in materia di previdenza e assistenza	14
Sent. n. 225/2022 in materia di procedure di liquidazione di banche e istituti di credito	15
Ord. n. 227/2022 in materia di ordinamento giudiziario – Libertà condizionata per condannati all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (ergastolo ostativo)	17
Sent. n. 228/2022 in materia di esecuzione forzata nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria (con monito)	17
Sent. n. 230/2022 in materia di correlazione tra imputazione e sentenza di condanna.....	20
Sent. n. 234/2022 in materia di previdenza – Divieto di cumulo della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente	21
Sent. n. 237/2022 in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari (con auspicio).....	22
Sent. n. 238/2022 in materia di previdenza – Obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps	24
Sent. n. 243/2022 in materia di processo penale e accesso ai riti alternativi a seguito di concessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo.....	24
Sent. n. 244/2022 in materia di reati militari - trattamento sanzionatorio per sabotaggio di opere militari	25
Sent. n. 245/2022 in materia di aumento aliquota dell'accisa su prodotti energetici introdotta in sede di conversione del decreto-legge.....	26
Sent. n. 246/2022 in materia di revoca della patente di guida a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente.....	27
Sent. n. 247/2022 in materia di processo penale – Inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite.....	29
Sent. n. 251/2022 in materia di paesaggio e tutela dell'ambiente	30
Sent. n. 252/2022 in materia di edilizia e urbanistica e tutela dell'ambiente	31

Sent. n. 258/2022 in materia di impiego pubblico – Revoca, modifica o rettifica del TFS.....	31
Sent. n. 260/2022 in materia di reati e pene – Rapina impropria.....	32
Sent. n. 262/2022 in materia di limiti di età per l’accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici psicologi della Polizia di Stato	33
Sent. n. 263/2022 in materia di banche e istituti di credito – Rimborso anticipato di credito al consumo	34
Sent. n. 266/2022 in materia di circolazione stradale – Trattamento sanzionatorio in caso di violazione del divieto inversione di marcia presso i varchi autostradali	37
Sent. n. 269/2022 in materia di stato civile – Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso di uno dei componenti un’unione civile.....	37
Rassegna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo per il QUARTO trimestre 2022	39
Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 novembre 2022 - ricorso n. 25426/20 in materia di violenza domestica e obblighi positivi dello Stato, e di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, prassi di considerare non collaborativa la madre perché contraria agli incontri tra i figli minori e il padre violento in ambiente non protetto.....	39
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 novembre 2022 - Ricorso n. 23593/14 in materia di interferenze legislative nei procedimenti civili in corso, mediante l’adozione di norme di interpretazione autentica	40
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 dicembre 2022 - Ricorso n. 8790/21 in materia di azione di paternità.....	41
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 dicembre 2022 - Ricorso n. 24085/11 in materia di esecuzione o tardiva esecuzione di giudicati nazionali.....	41

RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUARTO TRIMESTRE 2022

Sent. n. 207/2022 in materia di divieto di giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo

non fondatezza

INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO COMMESSI DA IMPUTATO PARZIALMENTE INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE AL MOMENTO DEL FATTO

Norme impugnate: art. 438, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo).

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p., sollevate dalla Corte d'assise di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'imputato semi infermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo.

La disciplina del rito abbreviato consente all'imputato di chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare allo stato degli atti e, in caso di condanna, la pena è ridotta di un terzo. Nella fase dibattimentale l'imputato è rimesso in termini per chiedere l'abbreviato quando gli venga contestato un reato diverso, un reato concorrente o aggravato e limitatamente alle nuove contestazioni. L'art. 438, comma 1-*bis*, c.p.p., come novellato dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 33 del 2019 prevede il divieto del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Le nuove disposizioni si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 33 del 2019 (20 aprile 2019).

Il rimettente ha dedotto l'irragionevolezza della preclusione assoluta al rito abbreviato per l'imputato seminfermo di mente punito con la pena dell'ergastolo, a differenza di quanto previsto per i minori che, pur puniti con la medesima pena, possono accedere a tale rito alternativo. L'assimilabilità delle condizioni del minore imputabile (art. 98 c.p.) e del seminfermo di mente (art. 89 c.p.) sotto il profilo sanzionatorio – entrambe le ipotesi sono disciplinate come circostanze attenuanti – evidenzerebbe l'irragionevolezza della scelta legislativa censurata, laddove non considera che l'attenuata colpevolezza per malattia psichica si pone su un piano diverso rispetto a quello delle circostanze soggettive e, sebbene riferibile alla personalità del soggetto autore del reato, esprime un evidente rilievo attenuativo della gravità oggettiva.

La Corte ha richiamato la precedente sentenza n. 260 del 2020, con la quale ha escluso l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito abbreviato alla pena edittale prevista per il reato, alla quale è correlata l'opportunità della celebrazione del dibattimento nei processi pubblici per i reati puniti con l'ergastolo, nel quale trova piena garanzia il "*diritto di difendersi provando*", per accertare il fatto e ascrivere le relative responsabilità, nell'interesse dell'intera collettività e delle stesse vittime del reato.

Tanto premesso, non sussiste la dedotta disparità di trattamento tra l'imputato minorenni e l'imputato infermo di mente poiché il divieto di giudizio abbreviato previsto dalla disposizione censurata è collegato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, mentre nessuna incidenza determina la circostanza che il giudice ritenga concretamente inapplicabile tale pena in seguito al giudizio di bilanciamento. E' erroneo il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, poiché l'accesso dell'imputato minorenni al rito abbreviato trova la sua ragione nella generalizzata impossibilità di applicargli la pena dell'ergastolo (sentenza n. 168 del 1994), diversamente da quanto previsto per l'imputato seminfermo di mente.

La Corte ha concluso affermando che la funzione rieducativa della pena nei confronti dell'imputato affetto da vizio parziale di mente si esplica nelle modalità di esecuzione della pena *“posto che proprio l'applicazione di una misura di sicurezza, «non avendo alcun connotato “punitivo” [...] dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto (secondo il medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di mente), nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo “riadattamento alla vita sociale» (sentenza n. 73 del 2020)”*.

[Sent. n. 209/2022 in materia di tributi, imposta municipale propria \[IMU\]](#)

illegittimità costituzionale parziale

APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE IMU ANCHE PER IL FAMILIARE CHE DIMORA IN UN IMMOBILE UBICATO IN UN ALTRO COMUNE

Norme impugnate: art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) *“nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*.

L'illegittimità è stata estesa alle disposizioni che limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune e che prevedono l'opzione per una sola agevolazione quando i componenti del nucleo familiare hanno residenze e dimore abituali diverse. In via consequenziale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge n. 147 del 2013; dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della legge n. 150 del 2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), nella parte in cui stabilisce: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»*; dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della legge n. 160 del 2019.

L'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella nuova formulazione prevista dalla legge di bilancio n. 160 del 2019, stabiliva che: *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.”*

La questione è stata sollevata con ordinanza n. 94 del 2022 dalla Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost. nella parte in cui, ai fini dell'esenzione dall'IMU, definisce l'abitazione

principale *“l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”*.

L’ordinanza di rimessione è stata pronunciata nell’ambito di giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che censurava l’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui, in base all’interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, prevede l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare soltanto nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale e non anche nel caso in cui uno dei suoi componenti sia anagraficamente residente e dimori in un immobile ubicato in altro comune.

A parere della Corte costituzionale, per l’esame della questione sollevata dalla Commissione tributaria di Napoli, è dirimente la questione pregiudiziale derivante dalla regola generale, stabilita dal quarto periodo dell’art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, secondo cui, per il riconoscimento dell’agevolazione IMU, l’abitazione principale è intesa come quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare.

Alla luce di tale definizione di “abitazione principale”, la Corte ritiene non irragionevole il dubbio che si possa determinare un differente trattamento fiscale tra i possessori degli immobili in quanto tali e i possessori degli stessi in riferimento alla definizione di “nucleo familiare”, posto che i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione fiscale appaiono sproporzionati se correlati ad una supposta maggiore capacità contributiva del nucleo familiare rispetto a quella delle persone singole. Al riguardo, ha richiamato la propria sentenza n. 179 del 1976, con la quale, nel dichiarare incostituzionale il cumulo dei redditi dei coniugi, ha escluso che, per effetto del matrimonio, in ogni caso *“si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati”*.

Con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale ha preliminarmente evidenziato che l’agevolazione in questione *“se da un lato, [...] può ritenersi rivolta a perseguire la finalità di favorire «l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione» (art. 47, secondo comma, Cost.), dall’altro esenta le abitazioni principali dei residenti dalla più importante imposta municipale (l’IMU), determinando un effetto poco lineare rispetto ai principi che giustificano l’autonomia fiscale locale: se gran parte dei residenti è esentata dall’imposta, questa finirà per risultare a carico di chi non vota nel comune che stabilisce l’imposta. In difetto di una chiara causa costituzionale l’esenzione in oggetto è pertanto riconducibile a una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore; ciò che evoca per costante giurisprudenza un sindacato particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratio (sentenza n. 120 del 2020).”*.

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto in contrasto con il principio di uguaglianza non ritenere sufficiente la *“residenza e – si noti bene – la dimora abituale in un determinato immobile”* per l’accesso all’esenzione dal pagamento dell’IMU per l’abitazione principale, per la cui definizione si fa riferimento al nucleo familiare, poiché ciò determina disparità di trattamento rispetto *“chi, in quanto singolo o convivente di fatto, si vede riconosciuto il suddetto beneficio al semplice sussistere del doppio contestuale requisito della residenza e della dimora abituale nell’immobile di cui sia possessore”*. Fino a che non avviene la costituzione del nucleo familiare, infatti, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente può fruire dell’esenzione, anche se unito in una convivenza di fatto, e avendo i partner il diritto a una doppia esenzione - mentre il matrimonio o l’unione civile determinano l’effetto di precludere tale ultima possibilità, nonché, secondo il diritto vivente, ogni esenzione per i coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in abitazioni site in comuni diversi. Né può rilevare una giustificazione in termini antielusivi della norma, in ragione del rischio che le seconde case vengano iscritte come abitazioni principali, disponendo i comuni di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni sull’esistenza della dimora abituale. La normativa censurata contrasta anche con l’art. 53 Cost., poiché la rilevanza dello status del contribuente nella configurazione dell’esenzione non appare coerente con la natura di imposta reale dell’IMU.

La Corte ha inoltre rilevato che in *“un contesto come quello attuale”, «caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in*

luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale”.

Sent. n. 210/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica

illegittimità costituzionale parziale

OBBLIGO PER LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERSARE LE SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA E LE MAGGIORI ENTRATE AD APPOSITO CAPITOLO DELL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

Norme impugnate: art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; e dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli art. 61, commi 1, 2, 5 e 17, del decreto-legge n. 112, del 2008 dell'art. 6, commi 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2014, nella parte in cui prevedono, limitatamente alla loro applicazione alle Camere di commercio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Le disposizioni censurate, che non hanno trovato più applicazione nei confronti delle Camere di commercio a decorrere dall'anno 2020, si collocano nell'ambito delle misure urgenti adottate per la revisione della spesa pubblica a decorrere dal 2008, al fine di ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria e di concorrere alla realizzazione di obiettivi strutturali di risanamento, di efficienza, di stabilità, di crescita e di equità.

A parere del rimettente le disposizioni censurate non troverebbero giustificazione nella finalità di riduzione della spesa complessiva del settore pubblico, poiché gli interventi di razionalizzazione e di riduzione della spesa per consumi intermedi imposti alle Camere di commercio – come a tutti gli enti e gli organismi dotati di autonomia finanziaria, che pur facendo parte del conto economico consolidato, non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato – non variano il saldo complessivo della spesa consolidata a causa dell'obbligo di riversare annualmente i risparmi di spesa e le maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

La Corte costituzionale ha condiviso i dubbi del rimettente, ritenendo irragionevole l'imposizione prevista dalle disposizioni censurate nei confronti delle Camere di commercio in considerazione della loro particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato.

Alla riduzione crescente (fino al 50%) dell'entità del diritto camerale - a decorrere dal 2017 – dovuto alle Camere di commercio da parte delle imprese si è aggiunto l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, con conseguenti aggravii economici per tali enti non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale.

Sent. n. 211/2022 in materia di reati e pene – Guida senza patente di persona sottoposta a misura di prevenzione antimafia

non fondatezza

CONFIGURAZIONE COME ILLECITO PENALE DEL CASO DI GUIDA SENZA PATENTE DA PARTE DI PERSONA SOTTOPOSTA A UNA MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE

Norme impugnate: art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011, sollevate dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Ravenna, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni nei confronti di chi, sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale ai sensi del Codice antimafia, guida un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata.

L'art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è censurato per violazione dei principi ragionevolezza, di legalità della pena e della finalità rieducativa della stessa, poiché la sottoposizione a misura di prevenzione, con provvedimento definitivo, pur essendo estranea al reato – guida senza patente – rende punibile una condotta che, se posta in essere da altro soggetto, non è sanzionata penalmente. La norma incriminatrice punirebbe non tanto la guida senza patente in sé, quanto una qualità personale del soggetto. La contravvenzione prevista dall'art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 assumerebbe le caratteristiche di un reato di autore, in violazione del principio di offensività del reato.

La Corte costituzionale ha ribadito che il principio di offensività del reato, anche nella sua configurazione come fattispecie di pericolo, prevede che le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi non possono giustificare disposizioni che attribuiscono rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela (*ex multis* sentenze nn. 249 del 2010, 354 del 2002, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995).

Tuttavia, l'art. 73 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non contempla “una ipotesi di “responsabilità penale d'autore”, poiché le misure di prevenzione personale presuppongono la riconducibilità della persona ad una delle categorie di destinatari previste dal codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica. Tra gli altri, l'applicazione di tale misura ha l'obiettivo di garantire l'attuazione della necessaria vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, anche attraverso la previsione di limitazioni della libertà di circolazione (sentenza n. 24 del 2019) in quanto viene in rilievo la violazione delle prescrizioni riconducibili all'art. 120 del Codice della strada che vieta di conseguire la patente di guida a coloro che sono, o sono stati, sottoposti alle misure di prevenzione personali.

Ord. n. 212/2022 conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato – modalità di esercizio del voto per l'elezione del Presidente della Repubblica

inammissibilità

Norme impugnate: Comunicazione del Presidente della Camera dei deputati 24/01/2022, n. 2022/0001634/GEN/SG-REG, e degli atti antecedenti, concernente l'accesso ad un'area esterna alla Camera dei deputati per i parlamentari risultati positivi al virus SARS-CoV-2 al fine di esercitare il diritto di voto per elezione del Presidente della Repubblica prevista per il 24 gennaio 2022.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da una deputata nei confronti del Parlamento in seduta comune, “avverso la proclamazione del Presidente della

Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali, o comunque connessi”, chiedendone l’annullamento.

In occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica prevista per il 24 gennaio 2022, al fine di limitare la diffusione del contagio da Covid-19, il Governo ha adottato il decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica), con il quale, in deroga alla disciplina vigente, ha consentito ai parlamentari e delegati regionali *“sottoposti alla misura dell’isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al predetto virus”* di raggiungere la sede del Parlamento, di prendere parte alle operazioni di voto relative all’elezione del Capo dello Stato e di fare rientro alla sede di isolamento o quarantena.

Con il medesimo fine, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha dato attuazione a tali disposizioni prevedendo l’allestimento di una postazione di voto in un’area esterna di pertinenza della Camera, ove, previa richiesta di autorizzazione da indirizzare alla Presidenza, con l’invio di certificazione medica attestante la condizione di isolamento o quarantena, i parlamentari e delegati regionali positivi al COVID-19 o individuati quali contatti stretti di persone risultate positive al COVID-19 avrebbero potuto recarsi, con mezzo proprio o sanitario, per esprimere il proprio voto.

Per tutti gli altri parlamentari, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati ha previsto l’accesso presso le sedi della Camera previo possesso di valida certificazione verde Covid-19, conseguibile, alternativamente, o a seguito di avvenuta vaccinazione, di avvenuta guarigione o di avvenuta sottoposizione a tampone antigenico con esito negativo.

La ricorrente, non trovandosi nelle condizioni previste dal decreto-legge n. 2 del 2022 ed essendo sprovvista di valida certificazione verde, ha eccepito la lesione del proprio diritto di voto, in relazione agli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 Cedu, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Protocollo addizionale alla Cedu, a causa della Comunicazione del Presidente della Camera dei deputati 24/01/2022, n. 2022/0001634/GEN/SG-REG, nella parte in cui non le avrebbero consentito *“in alcuna modalità”* di esercitare una propria prerogativa costituzionale.

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso poiché la ricorrente lo ha erroneamente incentrato sul rifiuto della richiesta di accedere all’area esterna *“assumendo di essere stata discriminata perché non in possesso, tanto quanto i parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19, di certificazione verde”*, mentre il possesso della certificazione verde era obbligatorio per accedere alle sedi della Camera.

La Corte ha comunque evidenziato che *“al fine di limitare ulteriori rischi per la salute collettiva, la postazione di voto esterna è stata utilizzata unicamente per quanto di stretta necessità, consentendosi l’accesso ai soli parlamentari e delegati regionali risultati positivi al COVID-19 o individuati quali contatti stretti di positivi al COVID-19, cioè a soggetti che, altrimenti, non avrebbero potuto – realmente “in alcun modo” – partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica; che tale ultima circostanza segnala la sussistenza di una palese differenza tra la situazione di coloro che, loro malgrado, non avrebbero potuto procurarsi il requisito di accesso alla sede del Parlamento e i parlamentari privi di certificazione verde per scelta propria, ma nella condizione di poterla ottenere, come la ricorrente”*.

Sent. n. 214/2022 in materia di previdenza – Personale diplomatico in servizio all’estero

inammissibilità

MODALITÀ DI COMPUTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE NELLA BASE PENSIONABILE DEL PERSONALE DIPLOMATICO CHE RIMANE ASSEGNATO A UNA SEDE DI SERVIZIO ALL'ESTERO SINO ALLA DATA DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO

Norme impugnate: art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in combinato disposto con l'art. 170, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 170, comma 1, del d.P.R. n. 18 del 1967, sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevedono che, per il personale diplomatico, che rimane assegnato a una sede di servizio all'estero sino alla data del collocamento a riposo, l'indennità di posizione, da inserire nella base pensionabile per la determinazione del trattamento previdenziale, è computata soltanto nella "misura minima prevista dalle disposizioni applicabili" e non nella misura intera attribuita a chi lavori in Italia.

Ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973: "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento" (comma 1); "Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile" (comma 2).

In materia di trattamento economico del personale in servizio all'estero, l'art. 170 (Assegni e indennità) del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede che: "Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennità di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa. L'indennità di servizio estero (ISE) ha natura omnicomprensiva ed è preordinata ad indennizzare il dipendente per i maggiori disagi derivanti dal servizio svolto all'estero esclusivamente in relazione al posto funzione ricoperto, e non già in relazione alla qualifica formale rivestita dal beneficiario.

A parere del rimettente, il combinato disposto delle disposizioni censurate comporterebbe disparità di trattamento tra il personale diplomatico, che pur avendo il medesimo grado al momento della cessazione dal servizio, percepisce un diverso trattamento pensionistico calcolato sulla base di differenti indennità di posizione in relazione alla sede dell'ultimo servizio.

La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui *"la determinazione della base retributiva utile ai fini del trattamento di quiescenza è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, chiamato a compiere una congrua valutazione che contemperi le esigenze di vita dei lavoratori, che ne sono beneficiari, e le disponibilità finanziarie (sentenza n. 531 del 1988, punto 5 del Considerato in diritto), senza valicare il limite della garanzia delle esigenze minime di protezione della persona (sentenza n. 457 del 1998, punto 5 del Considerato in diritto)"* (sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).

Sulla base di tale principio la Corte ha evidenziato che le censure del rimettente implicano un intervento del legislatore volto all'armonizzazione della disciplina retributiva del personale diplomatico.

[Sent. n. 216/2022 in materia di energia - Limiti all'installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale](#)

illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale

DISCIPLINA REGIONALE DEI REGIMI ABILITATIVI DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Norme impugnate: art. 4, commi 17 e 18, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 17 e comma 18, lettere a), d) e f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 2021, censurate dal Governo nella parte in cui limitano l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio della Regione, in violazione dei principi fondamentali della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., come indicati nel decreto legislativo n. 387 del 2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e nel decreto legislativo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).

In particolare, il Governo ha eccepito il contrasto con il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno *“natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale”* (sentenze n. 177 del 2021, n. 69 del 2018 e n. 308 del 2011).

La Corte ha accolto i motivi di censura del Governo: *“a) che la previsione di un'«apposita istruttoria» finalizzata all'individuazione di aree non idonee ai sensi del paragrafo 17 delle linee guida impone alla regione di attivare un procedimento amministrativo nel quale vengano bilanciati, da un lato, l'interesse alla massima diffusione delle energie rinnovabili, e, dall'altro, gli interessi alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale; b) che in base al medesimo paragrafo 17 tale istruttoria è destinata a sfociare non già in una legge, ma – come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte – in un atto di programmazione avente natura di provvedimento amministrativo, con il quale vengano individuate le aree non idonee”*.

Da qui l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali impugnate per incompatibilità con le citate linee guida del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, intese quali principi fondamentali in materia di energia ai sensi dell'art. 117 Cost.

Sent. n. 219/2022 in materia di bilancio e contabilità pubblica - Dichiarazione di dissesto degli enti locali e modalità di pagamento degli interessi passivi per ritardato pagamento (con auspicio)

non fondatezza

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI DEBITI A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI DISSESTO DEGLI ENTI LOCALI

Norme impugnate: art. 248, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost., nella parte in cui prevede che dalla data in cui è deliberato il dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

A parere del rimettente, l'inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, analogamente a quanto previsto per l'imprenditore insolvente sottoposto a procedura concorsuale (art. 154 del

decreto legislativo n. 14 del 2019), equiparerebbe in modo irragionevole situazioni non comparabili e a scapito della collettività amministrata dall'ente locale in dissesto, non essendo i comuni assimilabili ai privati. Il riespandersi degli accessori del credito, divenuti temporaneamente inesigibili ai sensi dell'art. 248, comma 4, n. 267 del 2000 per tutta la durata della procedura di dissesto, sarebbe in contrasto con l'obiettivo primario della disciplina dell'istituto. Il regime normativo degli accessori del credito nei confronti dell'ente dissestato contrasterebbe, poi, con gli artt. 81 e 97 Cost., per il rischio di generare dissesti in successione, così compromettendo il percorso dell'ente locale verso l'obiettivo primario dell'equilibrio di bilancio.

Nel caso all'esame del rimettente, una volta conclusa la gestione liquidatoria – durante la quale l'OSL aveva pagato il debito alla società creditrice in quota capitale e interessi, maturati fino alla data di deliberazione del dissesto – la medesima società aveva chiesto al Comune tornato *in bonis* il pagamento degli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ai sensi dell'art. 248, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La Corte ha preliminarmente richiamato la precedente giurisprudenza secondo la quale per quanto attiene *“agli interessi sul debito degli enti locali [...] in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, la disposizione relativa agli accessori del credito ha la finalità di determinare esattamente la consistenza della massa passiva da ammettere al pagamento nell'ambito del dissesto dell'ente locale, ma essa «non implica la “estinzione” dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato» (sentenza n. 269 del 1998)”*.

A giudizio della Corte: *“Le attuali norme sul dissesto sono dunque espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l'esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale”*. In tal senso, il rimettente non ha tenuto conto del fatto che la disciplina sul dissesto degli enti locali, di cui agli artt. 244 e seguenti del decreto legislativo n. n. 267 del 2000, prevede una netta separazione tra la massa passiva gestita dall'organo straordinario di liquidazione a tutela dei creditori e il bilancio dell'ente locale che rimane autonomo per la gestione degli affari correnti, connessi soprattutto ai servizi essenziali, nonché per l'accantonamento delle risorse per il pagamento di eventuali debiti o accessori che dovessero generarsi in pendenza della gestione liquidatoria. Nel caso che ha dato origine alla questione di costituzionalità, il dissesto “a catena” non è la conseguenza diretta della disposizione censurata, ma è attribuibile a scelte amministrative dell'ente, il quale – nella pendenza della procedura di dissesto – avrebbe dovuto apprestare misure, anche contabili, idonee a garantire il più rapido ripristino dell'equilibrio finanziario (artt. 259 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Al riguardo, la Corte ha rilevato che il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

La Corte ha già chiarito che il quadro normativo e quello costituzionale vigenti consentono di affrontare le situazioni patologiche della finanza locale, sia quando queste siano imputabili a caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, mediante l'attivazione dei meccanismi di solidarietà previsti dall'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (quindi, in ipotesi di deficit strutturali); sia quando le disfunzioni sono dovute a patologie organizzative, per il rilievo e contrasto delle quali il decreto-legge n. 174 del 2012 ha previsto strumenti puntuali e coordinati per prevenire situazioni di degrado progressivo nella finanza locale (sentenza n. 115 del 2020).

Seppur con riferimento a leggi regionali, la Corte ha altresì ribadito che le norme che comportino spese, quando non siano connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della

sostenibilità economica (*ex multis*, sentenze n. 190 del 2022, n. 62 del 2020 e, nello stesso senso, n. 227 del 2019).

La Corte costituzionale ha, tuttavia, osservato che: “*Nel caso oggi all’esame di questa Corte, il profilo dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo, anche «in considerazione [...] del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, [che] riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali» (sentenza n. 78 del 2020).*

Il tema dell'imputabilità all'ente risanato dei debiti non soddisfatti dall'OSL è stato peraltro segnalato di recente dall'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'interno («Criticità finanziarie degli enti locali. Cause e spunti di riflessione per una riforma delle procedure di prevenzione e risanamento», pubblicato il 12 luglio 2019), il quale, nel valutare gli strumenti posti in essere dal legislatore per fronteggiare le situazioni di crisi degli enti locali – segnatamente, il dissesto, il dissesto guidato e la procedura di riequilibrio finanziario – ne ha messo in luce gli aspetti problematici, riferiti in particolare alla facoltà concessa ai creditori di rifiutare la proposta transattiva formulata dall'OSL, ovvero di chiedere all'ente tornato in bonis eventuali interessi maturati nel corso della procedura.

In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono.”

Ord. n. 220/2022 in materia di misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

manifesta infondatezza

OBBLIGO DI QUARANTENA SANITARIA PER LE PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS COVID-19

Norme impugnate: artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6, del decreto-legge 19 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35 del 2020, sollevata dal Tribunale di Aosta, in riferimento all'art. 13 Cost., nella parte in cui prevedono il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus Covid-19, senza che tale provvedimento amministrativo sia preceduto o seguito da alcuna forma di controllo giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di convalida ex post dell'operato dell'autorità amministrativa.

L'ordinanza ha richiamato la sentenza n. 127 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata l'analoga questione affermando che “*la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituito che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale*”, in quanto “*non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia*”, e “*non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto*.”.

Sent. n. 223/2022 in materia di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

illegittimità costituzionale parziale

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI CONFRONTI DI CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PER I REATI DI CUI ALL'ART. 73 DEL D.P.R. N. 309 DEL 1990 (PRODUZIONE, TRAFFICO E DETENZIONE ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE)

Norme impugnate: art. 76, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui tra le ipotesi condanne definitive per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato "*ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)*". Si tratta delle ipotesi di condanna definitiva per il reato di cessione di stupefacenti di lieve entità (art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990).

Ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68 (comma 1); tale limite di reddito s'intende superato per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-*bis* c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniero), 291-*quater* del d.P.R. n. 43 del 1970 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), 73 (traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (comma 4-*bis*).

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Firenze, che ha censurato l'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui presuppone superati i limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i soggetti condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80, comma 1, lettere a) e g), del medesimo decreto (cessione delle sostanze stupefacenti a soggetti minori di età in prossimità delle scuole).

A sostegno della questione, il rimettente ha richiamato la sentenza n. 139 del 2010, con la quale la Corte costituzionale, nel trasformare la presunzione reddituale *ex art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002* da assoluta a relativa, ha tenuto conto della *ratio* della disposizione "*di evitare che soggetti in possesso di ingenti ricchezze, acquisite con le attività delittuose appena indicate, possano paradossalmente fruire del beneficio dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato, riservato, per dettato costituzionale (art. 24, terzo comma), ai non abbienti*".

La Corte, nel condividere i dubbi del rimettente in ordine all'illegittimità della presunzione in parola per i fatti di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del testo unico sugli stupefacenti, ha ribadito quanto affermato con la sentenza n. 139 del 2010 in ordine alle finalità dell'art. 76, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 115 del 2002 in ragione delle quali appare irragionevole escludere dal patrocinio gratuito i condannati per piccolo spaccio di stupefacenti pur aggravati ai sensi dell'art. 80 del medesimo testo unico, reati che si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia presumere il superamento del limite di reddito (cfr. sentenze n. 10 del 2022, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020). La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio.

[Sent. n. 224/2022 in materia di previdenza e assistenza](#)

illegittimità costituzionale parziale

COMPUTO DEL PROLUNGAMENTO PREVISTO DALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 413 DEL 1984 NEL CALCOLO DELLA PENSIONE DEI LAVORATORI MARITTIMI

Norme impugnate: art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e dell'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi) in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme *“non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati”*.

L'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297 del 1992 stabilisce che, a decorrere dal 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione. Per il personale marittimo soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro, l'art. 24 della legge n. 413 del 1984 prevede che, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria del personale marittimo, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo, sono prolungati, in successione temporale, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco, nonché alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso.

Considerato che, per il calcolo della pensione, la retribuzione percepita viene ripartita in misura proporzionale anche nel periodo di prolungamento, nell'ipotesi in cui il prolungamento si collochi nelle ultime 260 settimane lavorative si determina una diminuzione della base pensionistica costituita dalla media retributiva degli ultimi cinque anni. La neutralizzazione dei periodi di prolungamento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, è prevista solo nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia raggiunto il massimo dei servizi utili a pensione.

La Corte ha evidenziato di avere più volte esaminato il problema della neutralizzazione dei contributi in ipotesi nelle quali determinati vantaggi previdenziali si risolvevano in un deteriore trattamento pensionistico (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994) affermando che *“quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”*.

In particolare, ha richiamato la sentenza n. 427 del 1997, con la quale, nell'esaminare l'analoga questione concernente il combinato disposto dell'art. 3, comma ottavo, della legge n. 297 del 1992 con l'art. 25, commi primo e quarto, della legge n. 413 del 1984 sulla ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980, nella parte in cui tali norme non consentivano che la pensione di vecchiaia venisse calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal medesimo art. 25 della legge n. 413 del 1984, qualora l'assicurato avesse maturato i requisiti per detta pensione e il calcolo, inclusivo del prolungamento, portasse ad un risultato sfavorevole.

Stante l'identità della *ratio* che ha ispirato gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, riguardante i marittimi che, superata la soglia minima per il diritto a pensione, non abbiano raggiunto il massimo dei periodi utili alla pensione e che rimangono comunque penalizzati dalla estensione dei periodi contributivi, la Corte ha affermato che *“è irragionevole ed è in contrasto con l'art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto”*.

[Sent. n. 225/2022 in materia di procedure di liquidazione di banche e istituti di credito](#)

inammissibilità

INTERVENTI DELLO STATO NELLA PROCEDURA DI RISANAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA S.p.A. E DI VENETO BANCA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Norme impugnate: decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 (Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121 e dell'art. 2, commi 1, lettera c), e 2, dell'art. 3, commi 1 lettere a), b) e c)] 2, 3 e 4, dell'art. 4, commi 1, lettere b) e d)] 3, 4 e 5, e dell'art. 6 del medesimo decreto-legge.

Il decreto-legge n. 99 del 2017 disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza in mancanza di una complessiva ricostruzione del quadro normativo, che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., disciplina le passività, i debiti e le controversie che non rientrano nella cessione, anche in deroga all'art. 2741 c.c. Il rimettente aveva censurato la previsione che, nello svolgimento della liquidazione coatta amministrativa delle due banche popolari, dalla cessione ad altra banca delle attività e delle passività delle banche in liquidazione restassero esclusi i debiti nei confronti dei propri azionisti.

Le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate nel corso di un giudizio civile introdotto nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. per sentir dichiarare l'invalidità o l'inefficacia delle operazioni di acquisto di azioni emesse da Banca Popolare di Vicenza, per violazione degli obblighi informativi e per la mancata verifica di adeguatezza delle operazioni, nonché per sentirla condannare al risarcimento dei danni. La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

Il rimettente premette che il decreto-legge n. 99 del 2017 è stato adottato a seguito delle decisioni della Banca centrale europea e del Comitato di risoluzione unico, e della determinazione della Banca d'Italia, la quale aveva ravvisato la necessità di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle operazioni di fuoriuscita dal mercato delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa ed evitare un grave turbamento dell'economia nella loro area di operatività. In particolare, le disposizioni censurate hanno imposto ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, a Intesa Sanpaolo S.p.A., individuata sulla base di trattative svolte prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, che ne aveva poi integralmente recepito il contenuto.

Il sostanziale azzeramento del capitale azionario e delle obbligazioni subordinate si risolverebbe altresì in una espropriazione, senza indennizzo, a favore di un soggetto privato per l'esclusivo interesse dello stesso, non prevedendo il decreto-legge n. 99 del 2017 alcuna possibilità di ristoro per gli azionisti. Inoltre, se l'aiuto di Stato a favore di Intesa Sanpaolo è necessario a tutelare un interesse pubblico, come i posti di lavoro dei dipendenti delle banche venete o i conti correnti superiori ai 100 mila euro, questo deve essere posto a carico della collettività e quindi della generalità dei cittadini, trovando collocazione nel bilancio dello Stato e non nello stato passivo delle liquidazioni coatte.

La Corte ha preliminarmente evidenziato la finalità del decreto-legge n. 99 del 2017 volto al “salvataggio pubblico” di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., “nel contesto di una speciale procedura d'insolvenza, mediante «aiuti alla liquidazione», approvati dalla Commissione europea e subordinati alle condizioni da questa indicate nella comunicazione 2013/C – 216/01, che impegnano, tra

l'altro, gli azionisti e i creditori subordinati a condividere l'onere dell'operazione e tutelano le capacità operative del terzo che acquisisca un ramo d'azienda".

Tanto premesso, oltre a dichiarare inammissibili le questioni per assoluta mancanza di motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, ha affermato che il rimettente, nell'impugnare l'intero decreto-legge n. 99 del 2017, *"non mira ad evidenziare un vizio di legittimità della disciplina legislativa, quanto piuttosto a criticare la scelta di opportunità, effettuata dal Governo e ratificata dal Parlamento con la legge di conversione, di procedere proprio con le modalità descritte alla liquidazione ordinata delle Banche venete"*.

Ord. n. 227/2022 in materia di ordinamento giudiziario – Libertà condizionata per condannati all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste (ergastolo ostativo)

restituzione atti - *jus superveniens*

ERGASTOLO OSTATIVO ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE IN ASSENZA DELLA COLLABORAZIONE CON LA GIUSTIZIA PER I CONDANNATI ALL'ERGASTOLO PER DELITTI COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 416-BIS C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI IN ESSO PREVISTE

Norme impugnate: art. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nonché dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Dopo due rinvii (ordinanze n. 97 e 122 del 2022) disposti per consentire al Parlamento di intervenire sulla disciplina del c.d. "ergastolo ostativo", la Corte costituzionale ha nuovamente esaminato la questione di legittimità degli artt. 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge n. 354 del 1975 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 125 del 1991, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 3 della Convenzione Edu, nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia.

La Corte ha deciso di restituire gli atti al giudice rimettente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), intervenuto sulle norme oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, affinché valuti la portata applicativa dello *ius superveniens* nel giudizio *a quo*, anche all'esito del procedimento di conversione del decreto-legge.

Sent. n. 228/2022 in materia di esecuzione forzata nei confronti degli enti sanitari della Regione Calabria (con monito)

illegittimità costituzionale

DIVIETO DI INTRAPRENDERE O PROSEGUIRE AZIONI ESECUTIVE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA E INEFFICACIA DEI PIGNORAMENTI E DELLE PRENOTAZIONI A DEBITO SULLE RIMESSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLA REGIONE CALABRIA AGLI ENTI DEL PROPRIO SERVIZIO

SANITARIO EFFETTUATI PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE FINO AL 31 DICEMBRE 2025

Norme impugnate: art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 125.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies*, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede fino al 31 dicembre 2025 l'inefficacia dei pignoramenti e delle prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2021 (21 dicembre 2021).

La questione è nata nel corso di procedimenti esecutivi, promossi dai creditori per l'esecuzione dei giudicati formati nei confronti di alcune Aziende sanitarie calabresi, già sospesi dall'art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonché per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali. Il termine di sospensione ivi previsto è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. Milleproroghe).

Con la sentenza n. 236 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 183 del 2020 nella parte in cui ha previsto l'ulteriore proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, poiché gli effetti negativi della protrazione del "blocco" delle esecuzioni sono stati lasciati invariabilmente a carico dei creditori. Dopo aver ripercorso la motivazione della sentenza n. 186 del 2013, la Corte costituzionale ha precisato che, nonostante l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e la possibilità di ricalibrare su di essa la programmazione di cassa, la disposizione censurata aveva prorogato la misura in danno dei creditori per un intero anno senza alcun aggiornamento della valutazione comparativa tra i loro diritti giudizialmente accertati e gli interessi dell'esecutato pubblico. Costituzionalmente tollerabile in origine (fino al 31 dicembre 2020), la misura era divenuta sproporzionata e irragionevole per effetto della rinnovata proroga di un anno e non bilanciata da una più specifica ponderazione degli interessi in gioco, che ha leso il diritto di tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., nonché la parità delle parti e la ragionevole durata del processo esecutivo. Il protratto sacrificio imposto ai creditori sul piano della tutela giurisdizionale avrebbe potuto essere ricondotto a conformità con i parametri costituzionali ove fosse stata approntata una tutela alternativa di contenuto sostanziale, che però non era stata nella specie predisposta.

Con il decreto-legge n. 150 del 2020, stante il perdurare delle criticità del sistema sanitario regionale aggravatesi a seguito dell'emergenza da COVID-19, sono state adottate ulteriori misure straordinarie per la Regione Calabria, con efficacia limitata a ventiquattro mesi, per completare l'attuazione degli interventi di prosecuzione dei piani di rientro dai disavanzi e per rafforzare la struttura della rete ospedaliera regionale e le funzioni del Commissario *ad acta*. In tale ambito è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 2021, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale il commissariamento della sanità in Calabria, di cui al decreto-legge n. 150 del 2020 (art. 1, comma 2) a causa dell'insufficienza dell'intervento sostitutivo, non potendo lo Stato limitarsi a un *"mero avvicendamento del vertice, senza considerare l'inefficienza dell'intera struttura sulla quale tale vertice è chiamato a operare in nome dello Stato"* il quale deve provvedere al prevalente fabbisogno della struttura di supporto del Commissario *ad acta*, in modo da evitare anche ogni possibile condizionamento ambientale. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 120 Cost. da parte dello Stato, deve avere un effetto utile e non può *"travalicare [...] il principio di responsabilità finanziaria imputabile a una determinata realtà territoriale, occorre infatti, comunque garantire un punto di equilibrio che impedisca, a danno di tutta la Repubblica, il cronicizzarsi di una condizione di crisi, che risulterebbe lesiva di plurimi principi costituzionali"*. In ottemperanza al giudicato

costituzionale, a supporto del fabbisogno del Commissario *ad acta* l'art. 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021 reca misure relative all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas, di cui all'art. 1, comma 513, della legge n. 145 del 2018) e al Servizio sanitario della Regione, che tengono conto dell'inefficienza dell'intera struttura sulla quale il Commissario è chiamato a operare in nome dello Stato, oltre al contributo di solidarietà di 60 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 (comma 2, lettera f).

Venuta meno l'originaria causa di improcedibilità, il rimettente rileva che con l'art. 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021 il legislatore è nuovamente intervenuto nella materia, limitatamente alla Regione Calabria, con una nuova ipotesi di improcedibilità delle azioni esecutive pendenti nei confronti delle aziende sanitarie, non dissimile da quanto avvenuto con la disposizione di cui all'art. 117, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 236 del 2021.

A giudizio del rimettente, la disposizione censurata avrebbe irragionevolmente compresso fino al 31 dicembre 2025 il diritto dei creditori di vedere soddisfatto il proprio credito, non bilanciato dalla previsione di altrettanti rimedi di tutela equivalenti, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale che ha ripetutamente affermato che la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l'esecuzione forzata, diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice (*ex plurimis*, cfr. le sentenze n. 225 del 2018 e n. 522 del 2002).

La Corte costituzionale ha preliminarmente evidenziato che una *“misura legislativa che incida sull'efficacia dei titoli esecutivi di formazione giudiziale è legittima quindi soltanto se limitata ad un ristretto periodo temporale e compensata da disposizioni sostanziali che prospettino un soddisfacimento alternativo dei diritti portati dai titoli, giacché altrimenti la misura stessa vulnera l'effettività della tutela in executivis garantita dall'art. 24 Cost., determinando inoltre uno sbilanciamento tra l'esecutante privato e l'esecutato pubblico, in violazione del principio di parità delle parti di cui all'art. 111 Cost. (sentenze n. 236 del 2021 e n. 186 del 2013)”*.

L'art. 16-septies del decreto-legge n. 146 del 2021 è difforme da questi principi poiché non consente un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, posto che la sospensione delle procedure esecutive ivi prevista *“non può essere protratta per un intero quadriennio, senza che ne risulti violato il canone di proporzionalità. Per quanto complesse, le operazioni di riscontro devono essere svolte in un lasso di tempo più breve, anche mediante un adeguato impiego di risorse umane, materiali e finanziarie, che lo Stato deve garantire alla struttura commissariale (sentenza n. 168 del 2021)”*.

Quanto alla crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria, la Corte ha affermato che essa è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti, non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo, mentre si svolge il complesso procedimento di circolarizzazione obbligatoria dei crediti e si programmano le operazioni di cassa. La discrezionalità del legislatore, nello stabilire una misura del genere, non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione dei creditori e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva. In particolare, la Corte non ha ritenuto giustificata l'equiparazione, agli effetti dell'improcedibilità, fra i titoli esecutivi aventi ad oggetto crediti commerciali e quelli aventi ad oggetto crediti di natura diversa, in particolare diritti di risarcimento dei danneggiati da fatto illecito e diritti retributivi dei prestatori di lavoro. Al riguardo, la normativa specifica sul risanamento finanziario e contabile appare finalizzata unicamente ai corrispettivi delle forniture di beni e servizi, oggetto di fatturazione.

Oltre a rappresentare un'anomalia rispetto ai precedenti normativi – nei quali la durata della misura di improcedibilità, al netto delle proroghe, è sempre stata di un anno o inferiore all'anno – il congelamento di tutti i pagamenti per quattro anni può porre il fornitore, specie se non occasionale, in una situazione di grave illiquidità, fino ad esporlo al rischio di esclusione dal mercato.

Il difetto di proporzionalità è reso evidente dalla previsione secondo la quale il blocco esecutivo è destinato a persistere pure nel caso in cui la sanità calabrese esca dal regime commissariale. Inoltre, la liquidità generata

in favore della Regione Calabria reca alcun vincolo di destinazione, neppure pro quota, a beneficio dei creditori muniti di titolo. Inoltre, non è contemplata una procedura di saldo, basata su criteri oggettivi, rispettosi della par condicio creditorum, in rapporto all'esito progressivo degli accertamenti contabili. L'omissione di riconoscibili percorsi di tutela alternativa finisce per subordinare il pagamento dei fornitori a determinazioni amministrative non verificabili, con il rischio di situazioni apparentemente paradossali, come nel caso in cui resti sospeso il pagamento di un credito assistito da titolo esecutivo non più contestabile con i mezzi ordinari di impugnazione e sia viceversa soddisfatto un credito per il quale il titolo esecutivo sia ancora *sub iudice*, o manchi del tutto.

La Corte ha concluso: *“Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi.”.*

Sent. n. 230/2022 in materia di correlazione tra imputazione e sentenza di condanna

non fondatezza

RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO IN CASO DI ACCERTAMENTO DI UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE NON OGGETTO DI CONTESTAZIONE

Norme impugate: art. 521, comma 2, del codice di procedura penale (Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 521, comma 2, c.p.p., sollevata dal G.U.P. del Tribunale di Palermo, per violazione degli artt. 3 e 112 Cost., nella parte in cui, secondo la giurisprudenza considerata diritto vivente, non prevede che il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando accerta che risulta una circostanza aggravante non oggetto di contestazione.

L'art. 521 c.p.p. prevede che nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (comma 1); il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nella nuova contestazione effettuata dal pubblico ministero in caso di modifica dell'imputazione (comma 2).

Il rimettente ha evidenziato che nel caso in esame il pubblico ministero ha richiesto pene differenti per due imputati nonostante la coincidenza dei fatti ascritti, perché solo a un imputato è stata contestata la recidiva reiterata. A suo parere, la mancata contestazione della recidiva a uno dei due imputati determinerebbe una disparità di trattamento non superabile a causa dell'impossibilità per il giudice del dibattimento di restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., come interpretato dal diritto vivente. Al riguardo, il rimettente ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 25882 del 2015, n. 30498 del 2011 e n. 31446 del 2008), secondo il quale l'emergenza dagli atti di una circostanza aggravante non contestata dal pubblico ministero non consente al giudice di provvedere ai sensi dell'art. 521, comma 2, c.p.p., tanto da ritenere un provvedimento in tal senso affetto da abnormità.

Nell'esaminare la questione, la Corte ha condiviso con il rimettente che la disposizione censurata determina un possibile trattamento sanzionatorio del condannato meno severo di quello che deriverebbe dall'applicazione di circostanze aggravanti ritenute sussistenti dal giudice, ma non contestate dal pubblico ministero, con conseguente possibile disparità di trattamento tra condannati per reati analoghi.

Tuttavia, tali “*possibili alterazioni della logica del principio di eguaglianza nella commisurazione della pena sono, però, l’altrettanto fisiologica conseguenza della regola della necessaria correlazione tra accusa e sentenza, saldamente radicata nel sistema del codice di procedura penale*”, in ragione della quale il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato per i soli fatti descritti nel capo di imputazione perché su tali fatti si è svolto correttamente il contraddittorio tra le parti.

La disposizione censurata, nel prevedere la restituzione degli atti per il fatto diverso e non anche per l’aggravante non contestata, individua un punto di equilibrio non implausibile tra gli opposti interessi e principi sottesi al processo penale. La scelta del legislatore è stata, infatti, quella di limitare la regressione del procedimento alla sola ipotesi (il fatto diverso) in cui la definizione del giudizio con una sentenza assolutoria determinerebbe la totale impunità dell’autore del fatto, privilegiando invece le esigenze di tutela della ragionevole durata del processo e della terzietà e imparzialità del giudice nel caso in cui l’errore del pubblico ministero si ripercuota soltanto sulla misura della pena. La norma censurata è, inoltre, funzionale a tutelare la pienezza del diritto di difesa dell’imputato posto che “*il legislatore non può non preoccuparsi di garantire l’effettività del diritto di difesa dell’imputato, il quale – una volta formulata l’imputazione da parte del pubblico ministero – ha un’ovvia aspettativa a poter articolare la propria strategia difensiva in relazione, appunto, all’imputazione così cristallizzata, e non ad eventuali imputazioni alternative emerse nel corso del giudizio, anche solo in termini di circostanze aggravanti non ritualmente contestategli dal pubblico ministero*”.

Sent. n. 234/2022 in materia di previdenza – Divieto di cumulo della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da lavoro dipendente

non fondatezza

DIVIETO DI CUMULO DELLA PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Norme impugnate: art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

È stata dichiarata non fondata la questione di legittimità dell’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui vieta il cumulo della pensione anticipata “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente qualunque sia il loro ammontare, ma consente di conservare detto trattamento pensionistico qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non superino il limite di euro 5.000 lordi all’anno, mentre il cumulo non è precluso per il lavoro intermittente.

La Corte ha chiarito che la comparazione proposta dal rimettente tra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non è corretta poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto: il lavoro intermittente deve essere ricondotto all’ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore, in “*assenza di una disciplina tradizionale dell’orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l’offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari*”, ha disciplinato con il decreto legislativo n. 81 del 2015 con l’intento di “*non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l’altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata*”; il lavoro autonomo occasionale è da ricondurre all’art. 2222 c.c., secondo cui il lavoratore occasionale è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitudine e della professionalità.

La Corte ha ritenuto non sanzionabile la scelta del legislatore di diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi, come nel caso

oggetto del giudizio *a quo*, fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa, anche alla luce dell'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Sent. n. 237/2022 in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari (con auspicio)

inammissibilità

RIDETERMINAZIONE, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019, DEGLI ASSEGNI VITALIZI (ORA PENSIONI) DEGLI EX PARLAMENTARI CON IL METODO CONTRIBUTIVO MATURATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE AL 31 DICEMBRE 2011 E PER GLI ANNI DI MANDATO SVOLTI FINO A TALE DATA

Norme impugnate: art. 26, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica 18 ottobre 2018, n. 6.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato, per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117 Cost.: dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui prevede la soppressione dei regimi fiscali particolari per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli *ex* Parlamentari senza stabilire che detti assegni devono essere disciplinati nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale; dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6 del 2018, nella parte in cui prevede la rideterminazione degli assegni vitalizi percepiti dagli *ex* Parlamentari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con il metodo contributivo, sia per quelli in corso che per quelli di futura erogazione maturati in base alla normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di mandato svolti fino a tale data.

L'art. 26, inserito nel Capo IV (Disposizioni fiscali) della legge finanziaria n. 724 del 1994, ha soppresso i regimi fiscali particolari applicati sulle indennità attribuite ai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei Consigli e delle Giunte regionali, nonché dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali [comma 1, lettera a)] e sugli assegni vitalizi corrisposti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei Consigli regionali [comma 1, lett. b)]. Con la delibera n. 6 del 2018 del Consiglio di Presidenza del Senato, in analogia alla delibera n. 14 del 2018 adottata dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità fossero rideterminati con il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso di erogazione, sia per quelli di futura erogazione maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011 e relativi agli anni di mandato svolti fino a tale data. In sintesi, il meccanismo di calcolo ha previsto che il montante contributivo individuale venisse moltiplicato per un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data della decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata. La delibera ha, inoltre, previsto meccanismi di integrazione nelle ipotesi in cui, a seguito della rideterminazione, il trattamento fosse ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all'importo dell'assegno previsto dalla disciplina in vigore alla data dell'inizio del mandato parlamentare.

Le questioni sono state sollevate nel corso del giudizio di appello promosso dall'Amministrazione del Senato avverso la decisione n. 660 del 2020, con la quale la Commissione contenziosa del Senato ha accolto i ricorsi

di ex Senatori volti ad ottenere l'annullamento della delibera n. 6 del 2018, riconoscendo che la rideterminazione degli importi di detti assegni comporterebbe in realtà una riforma della disciplina sostanziale dell'istituto del vitalizio con effetti retroattivi, permanenti e definitivi, in contrasto con i principi di certezza del diritto in relazione situazioni giuridiche pregresse già consolidate. Negli originari ricorsi i ricorrenti hanno sostenuto che il vitalizio avrebbe dovuto essere ricondotto alle indennità parlamentari coperte dalla riserva di legge di cui all'art. 69 Cost., deducendone la violazione sotto il profilo della retroattività della nuova disciplina - sostanzialmente sanzionatoria - e dell'intangibilità dei diritti acquisiti quale forma di tutela del legittimo affidamento. Hanno censurato, inoltre, i coefficienti di trasformazione e i criteri di calcolo adottati, perché riferiti al passato, mentre avrebbero dovuto essere legati ad eventi futuri e aleatori, riducendo maggiormente i vitalizi dei senatori più anziani. La Commissione contenziosa, accogliendo parzialmente i ricorsi, ha annullato la delibera n. 6 del 2018, nella parte in cui ha previsto una totale rimozione dei provvedimenti di liquidazione a suo tempo legittimamente adottati e ha imposto una nuova liquidazione dei vitalizi, da ricalcolare mediante la moltiplicazione del montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica del senatore alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata, anziché alla data di decorrenza dell'entrata in vigore della delibera, con criteri di correzione non idonei a temperare gli effetti del ricalcolo e senza tenere conto che i trattamenti di reversibilità sono già stati ridotti del 40 per cento rispetto agli assegni diretti.

La questione dell'art. 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994 è stata dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione sulla rilevanza.

La questione dell'art. 1, comma 1, della delibera del Consiglio di Presidenza del Senato n. 6 del 2018 è stata dichiarata inammissibile perché avente ad oggetto un atto normativo non compreso tra le fonti soggette al giudizio di costituzionalità ai sensi dell'art. 134 Cost., che è espressione dell'autonomia normativa accordata dalla Costituzione alle Camere. Spetta, pertanto, agli organi dell'autodichia il giudizio sulla legittimità della delibera censurata.

Tale delibera, quale atto normativo adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, rientra nella categoria dei regolamenti parlamentari cosiddetti "minori" o "derivati", che rinvergono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti "maggiori" o "generali", approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 64, primo comma, Cost. e sono manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza (sentenze n. 262 del 2017 e 120 del 2014).

Secondo la Corte costituzionale i regolamenti maggiori e quelli derivati vanno considerati quali fonti dell'ordinamento generale della Repubblica, precisando comunque che detti regolamenti non sono annoverabili tra gli atti aventi forza di legge ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost.

La Corte ha ribadito che nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64 come atto normativo dotato di una sfera di competenza riservata e distinta rispetto a quella della legge ordinaria, nella quale, pertanto, neppure essa è abilitata ad intervenire (sentenza n. 120 del 2014).

Ciò considerato, la riserva di regolamento assume carattere indefettibile soltanto in materia di procedimento legislativo. *“Con riferimento ad altri settori del diritto parlamentare resta demandata alla discrezionalità del Parlamento la scelta della fonte più congeniale alla materia da trattare. Tuttavia, l'adozione di norme volte a disciplinare gli emolumenti dovuti al termine dell'incarico elettivo, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare, che talora si dispiega in un significativo arco temporale della vita lavorativa dell'eletto, possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale.”*. Con specifico riguardo alla disciplina del vitalizio – istituto originariamente espressione della mutualità e poi trasformato in una forma di previdenza – la Corte ha espresso l'avviso che l'opzione per la fonte legislativa (espressamente operata per l'indennità, dall'art. 69 Cost.)

“garantirebbe in più la scrutinabilità dell’atto normativo davanti a questa Corte e assicurerebbe un’auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare.”.

Sent. n. 238/2022 in materia di previdenza – Obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps

non fondatezza

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEGLI ARCHITETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AUTONOMA IN MANIERA NON ESCLUSIVA, MA NON ISCRITTI ALLA CASSA PREVIDENZIALE DI CATEGORIA, ESSENDO GIÀ ISCRITTI IN ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN RAGIONE DI ALTRA ATTIVITÀ ESERCITATA

Norme impugnate: art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 2, comma 26, della n. 335 del 1995, come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, censurato in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 118, quarto comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo l’interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l’INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (nella specie, attività libero professionale di architetto) subordinata all’iscrizione ad un albo, ma non iscritti alla relativa cassa previdenziale di categoria poiché già iscritti in altra forma di previdenza obbligatoria, in ragione di altra attività esercitata.

Il rimettente ha evidenziato le recenti pronunce della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS per tutti i lavoratori autonomi che esercitano la professione abituale, ancorché non esclusiva, non essendo rilevante la contestuale iscrizione ad altra gestione previdenziale dato che ciascuna contribuzione fa capo a diverse attività (sentenze nn. 30344 e 30345 del 2017).

La Corte costituzionale ha richiamato la recente sentenza n. 104 del 2022, con la quale ha ritenuto conforme al principio di ragionevolezza l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS per gli avvocati che svolgono abitualmente la loro professione con percezione di redditi sotto soglia, ribadendo che la *“vocazione universalistica della gestione separata [...] consente di affermare, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 14 dicembre 2018, n. 32508 e 12 dicembre 2018, n. 32166 e n. 32167), che tale istituto, lungi dal porsi in posizione di irragionevole distonia rispetto al sistema generale della tutela previdenziale [...] ne costituisce piuttosto l’imprescindibile momento di compimento e chiusura, assolvendo a una funzione complementare e non già rigidamente alternativa.”.*

Sulla base di tali principi, appare ragionevole che l’attività professionale degli ingegneri o degli architetti, svolta con modalità che la rendono assoggettata all’imposizione diretta sui redditi, debba avere una copertura assicurativa che la disposizione censurata ha concretizzato nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’Inps.

Sent. n. 243/2022 in materia di processo penale e accesso ai riti alternativi a seguito di concessione di termine a difesa nel giudizio direttissimo

illegittimità costituzionale

DIRITTO AD UN TERMINE A DIFESA NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

Norme impugnate: articoli 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Le disposizioni sono state censurate dal Tribunale di Firenze per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 14, paragrafo 3, lettera b), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York, ratificato e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 88, nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, considerata diritto vivente (sentenze n. 9567 del 2020 e n. 52042 del 2019), nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa nel giudizio direttissimo soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento, con conseguente impossibilità di accedere ai riti alternativi all'esito di tale termine, invece della previsione della possibilità di accedere ai riti alternativi anche all'esito del termine a difesa eventualmente richiesto.

La Corte costituzionale ha evidenziato che, malgrado avesse già affermato con l'ordinanza n. 254 del 1993 che la concessione del termine a difesa non preclude, sino alla formale apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di riti speciali, la giurisprudenza della Corte di cassazione si è affermata in senso contrastante affermando l'alternatività dei due avvisi.

È su tali premesse che il rimettente ha sollecitato l'intervento della Corte, che ha ritenuto fondata la questione affermando che *nel “giudizio direttissimo, la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle richiamate disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. [...] Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi, il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.”.*

La Corte costituzionale ha richiamato la sua giurisprudenza secondo la quale la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce «una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa» dell'imputato (sentenze n. 174 del 2022, n. 192 del 2020, nonché sentenze n. 19 e n. 14 del 2020, n. 131 del 2019, n. 141 del 2018). *“Più di recente, e in termini ancora più ampi, è stato ulteriormente evidenziato che «[l]a scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato – assistito dal proprio difensore – con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero» (sentenza n. 146 del 2022).”.*

Sent. n. 244/2022 in materia di reati militari - trattamento sanzionatorio per sabotaggio di opere militari

illegittimità costituzionale parziale

TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL REATO DI DISTRUZIONE O SABOTAGGIO DI OPERE MILITARI COMMESSO DA MILITARE

Norme impugnate: art. 167 del regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codice penale militare di pace).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui l'art. 167 del codice penale militare di pace punisce con la pena non inferiore ad otto anni di reclusione il militare responsabile di distruzione e sabotaggio di opere militari, senza prevedere nell'ipotesi di sabotaggio per temporanea inservibilità attenuazioni della pena per fatti di lieve entità, diversamente da quanto accade per l'art. 253 c.p. (Distruzione o sabotaggio di opere militari), differenziandosi le due fattispecie di reato solo in relazione al soggetto attivo (nel primo caso, il militare; nel secondo, chiunque).

La Corte ha dapprima richiamato le proprie pronunce con le quali sono state considerate costituzionalmente illegittime previsioni dalle quali discendeva per il militare un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello riservato al comune cittadino (sentenze nn. 4 del 1974; n. 213 del 1984; n. 448 del 1991; n. 61 del 1995; n. 272 del 1997; n. 286 del 2008; n. 273 del 2009).

Da tale copiosa giurisprudenza emerge che: *“lo specifico disvalore penale di tali comportamenti non dipende invero dalla loro intrinseca immoralità, né dalla mera violazione del vincolo di fiducia che l'ordinamento ripone sul rispetto della disciplina da parte dei militari; bensì dalla loro oggettiva disfunzionalità rispetto all'interesse al mantenimento di basilari esigenze di coesione all'interno delle Forze armate, a loro volta strumentali rispetto all'efficace svolgimento delle delicatissime funzioni a queste affidate, e conseguentemente rispetto alla loro efficienza e capacità operativa, oltre che dalla speciale dimensione offensiva delle condotte nei confronti dei diritti fondamentali dei singoli militari, particolarmente esposti a fenomeni di “nonnismo” o di discriminazione sessuale (sentenza n. 215 del 2017)”*.

Nello specifico, la Corte, accertato il *vulnus* della disposizione censurata che, a differenza dell'analoga fattispecie di sabotaggio del codice penale, non prevede la riduzione della pena per fatti di lieve entità, ha affermato che “[l']estensione alla disposizione censurata della possibilità di attenuazione della pena già prevista dall'art. 171, numero 2), cod. pen. mil. pace, applicabile a figure criminose contigue (anche in relazione alla sostanziale coincidenza dell'interesse protetto) a quella che qui viene in considerazione, costituisce una soluzione idonea a riparare il *vulnus* accertato da questa Corte”.

[Sent. n. 245/2022 in materia di aumento aliquota dell'accisa su prodotti energetici introdotta in sede di conversione del decreto-legge](#)

illegittimità costituzionale parziale

COPERTURA DEGLI ONERI CONNESSI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA TRAMITE AUMENTO DELL'ALIQUTA DELLE ACCISE SUI CARBURANTI

Norme impugnate: art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui introduce il comma 5-*quinquies*, secondo e terzo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, nella parte in cui introduce nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) i periodi secondo e terzo del comma 5-*quinquies*.

La disposizione *de qua* era stata censurata dalla Corte di cassazione per contrasto con l'art. 77 Cost., poiché, inserita in sede di conversione, appariva del tutto estranea rispetto al decreto-legge n. 225 del 2010, che

riguardava la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

A sostegno della questione, il rimettente aveva richiamato la sentenza n. 22 del 2012, con la quale la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010 nella parte in cui aveva introdotto all'art. 5 della legge n. 225 del 1992 l'intero comma 5-*quater* e il primo periodo del successivo comma 5-*quinqies*, per violazione dell'art. 77 Cost., in quanto le norme impugnate, introdotte in sede di conversione dalla legge n. 10 del 2011, erano state ritenute palesemente estranee all'oggetto e alle finalità del citato decreto-legge.

Con l'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 2010, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata da calamità naturali o eventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, era stato autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiori aliquote attribuite alla Regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale sulla benzina, di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 398 del 1990, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (art. 5, comma 5-*quater*, della legge n. 225 del 1992). Per far fronte a situazioni di emergenza umanitaria di rilevanza nazionale, o qualora le misure adottate non fossero sufficienti, era stato consentito l'utilizzo delle risorse del fondo nazionale di protezione civile (comma 5-*quinqies*). In caso di utilizzo del fondo di cui all'art. 28 della legge n. 196 del 2009 (fondo di riserva per le spese impreviste) era disposta la corrispondente reintegrazione mediante l'aumento dell'accisa sui prodotti energetici, quali benzina e benzina senza piombo, gasolio usato come carburante (comma 5-*quinqies*, secondo periodo). L'aumento era deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro. Tale aumento produceva maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva (comma 5-*quinqies*, terzo periodo).

In data 27 giugno 2011, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale determinato dall'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa, in applicazione dell'art. 5, comma 5-*quinqies*, della legge n. 225 del 1992, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579/RU, adottata e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia alle ore 17.00 del 28 giugno 2011, era stato disposto l'incremento delle aliquote sul carburante per autotrazione per il periodo 28-30 giugno 2011, con efficacia alle ore 00.00 del 28 giugno.

La Corte ha accolto i dubbi del rimettente, confermando che la *“la genesi delle norme censurate si presenta del tutto analoga a quella delle disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime, per violazione degli artt. 23, 77, secondo comma, 119, primo, quarto e quinto comma, e 123 Cost., con la sentenza n. 22 del 2012. La comunanza attiene anche ai contenuti, dal momento che le norme oggetto dell'odierna censura sono andate a modificare, come quelle considerate nella sentenza n. 22 del 2012, l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 con riferimento ai meccanismi ordinari di finanziamento del Servizio nazionale della protezione civile”*.

Da qui l'illegittimità costituzionale.

[Sent. n. 246/2022 in materia di revoca della patente di guida a carico del custode di un mezzo sequestrato che circoli abusivamente](#)

illegittimità costituzionale parziale

REVOCA DELLA PATENTE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUSTODIA IN CASO DI CIRCOLAZIONE ABUSIVA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Norme impugnate: art. 213, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 213, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che "Si applica", anziché "Può essere applicata", la sanzione accessoria della revoca della patente.

L'art. 213 del decreto legislativo n. 285 del 1992 stabilisce che, nell'ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese.

Il comma 8 del medesimo art. 213 prevede che: *"Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 ad euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario."*

Secondo il giudice *a quo* sarebbe irragionevole e sproporzionata la sanzione accessoria della revoca della patente prevista in caso di circolazione abusiva del mezzo sottoposto a sequestro, poiché eccessiva rispetto alla carica di offensività della condotta sanzionata.

La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente poiché, se risulta chiaro che il bene giuridico protetto dall'art. 213, comma 8, del codice della strada è "l'effettività della custodia del veicolo", *"rimane in ombra l'esigenza di sicurezza della circolazione stradale, tanto che non rileva né quale sia stata la (più o meno grave) pregressa trasgressione che ha dato luogo al sequestro, né chi l'abbia commessa, non essendoci necessariamente coincidenza tra trasgressore e custode (atteso che l'art. 213, comma 2, cod. strada prescrive che possono essere nominati custodi, alternativamente, il proprietario, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido), né l'idoneità, o no, del veicolo alla circolazione, anche sotto il profilo della sua copertura assicurativa."*

Sono state richiamate le sentenze n. 112 e n. 212 del 2019, su sanzioni amministrative diverse dalla revoca della patente, nelle quali è stato affermato che il principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito deve trovare applicazione con riferimento alla generalità delle sanzioni amministrative. Sulla revoca automatica della patente di guida da parte del prefetto le sentenze n. 99 e 24 del 2020 hanno ritenuto l'automatismo del provvedimento prefettizio contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, «attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, oltreché contraddittorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, "può" consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare – in presenza di determinate condizioni – a fare uso della patente di guida. Con riferimento ad una fattispecie di automatica applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, quale sanzione accessoria alla condanna in sede penale, la sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevedeva la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze "privilegiate" sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Con la sentenza n. 22 del 2018, avente ad oggetto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, commi 1 e 2, cod. strada, in relazione all'automatismo della revoca della patente di guida, conseguente alla condanna per reati in materia di stupefacenti, questa Corte ha dichiarato la questione fondata per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza.

Pertanto “[l]a *reductio ad legitimitatem*, come soluzione costituzionalmente adeguata, non può che essere individuata - come nei precedenti citati (sentenze n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020) - nell’eliminazione dell’automatismo, sì che la revoca della patente “può”, e non già necessariamente “deve”, essere applicata come sanzione accessoria in aggiunta a quella principale.”.

Sent. n. 247/2022 in materia di processo penale – Inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite

non fondatezza

INUTILIZZABILITÀ DELLE PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE

Norme impugnate: artt. 125, comma 3, 191 e 352 del codice di procedura penale.

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità degli articoli 125, comma 3, 191 e 352 del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Cedu), nella parte in cui non prevedono che la sanzione dell’inutilizzabilità ai fini della prova, acquisita in violazione di un divieto di legge, si applichi anche alle c.d. “inutilizzabilità derivate”, riguardanti gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, gli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall’autorità giudiziaria con provvedimento motivato.

Le questioni sono sorte nel corso di giudizi instaurati in conseguenza della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, che, a seguito di perquisizioni domiciliari effettuate dalla polizia giudiziaria, risultavano in possesso di sostanze stupefacenti o di oggetti sottratti in occasione di furto. Tuttavia, le perquisizioni risultavano illegittime, in quanto eseguite al di fuori dei casi di flagranza di reato e a seguito di indicazioni offerte da fonti confidenziali, o in carenza dei presupposti di prevenzione e di repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope indicati dall’art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

Il rimettente ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui deve escludersi che il divieto di utilizzabilità delle prove illegittimamente assunte possa estendersi al sequestro del corpo del reato o di cosa pertinente il reato, ancorché il sequestro derivi da una perquisizione illegittima (sentenza n. 5021 del 1996). A suo giudizio, tale interpretazione sarebbe contraria ai principi di inviolabilità della libertà personale del domicilio, giacché le ispezioni e le perquisizioni eseguite in violazione di legge favorirebbero abusi da parte delle forze di polizia in danno della vita privata e familiare, consentendo l’utilizzazione di prove illegittimamente acquisite.

La Corte costituzionale ha richiamato la sentenza n. 219 del 2019 con la quale ha già dichiarato non fondata l’analoga questione dell’art. 191 c.p.p. rilevando come “*proprio in ragione delle peculiarità “funzionali” che caratterizzano il sistema delle inutilizzabilità e dei connessi divieti probatori, in ragione dei valori che mirano a preservare, esista una gamma “differenziata” di regole di esclusione, alle quali corrisponde un altrettanto differenziato livello di lesione dei beni che quelle regole intendono tutelare: il tutto, come è ovvio, in funzione di scelte di “politica processuale” che soltanto il legislatore è abilitato, nei limiti della ragionevolezza, ad esercitare*”.

Le medesime osservazioni sono estendibili all’art. 103 c.p.p. posto che il legislatore ha previsto pene più severe in merito “*all’inutilizzabilità dei risultati probatori ottenuti contra legem, connettendosi al fatto che le ispezioni e le perquisizioni eseguite presso gli uffici dei difensori incidono non soltanto sull’inviolabilità del domicilio, ma anche sull’inviolabilità del diritto di difesa*”.

Anche la questione dell’art. 352 c.p.p. è già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 252 del 2020, poiché la convalida della perquisizione deve essere sempre motivata, sia per un’esigenza di rispetto degli artt. 13 e 14 Cost., sia per ragioni di coerenza sistematica posto che “*la motivazione dell’atto è funzionale alla*

tutela della persona che subisce la perquisizione, la quale deve essere posta in grado di conoscere le ragioni – così da poterle, all’occorrenza, anche contestare – per le quali è stata disposta una limitazione del suo diritto alla libertà domiciliare”.

“Benché il riferimento all’«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell’art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall’autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall’autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l’esigenza della motivazione anche della convalida «deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall’art. 13 Cost. Non avrebbe senso, in effetti, che la norma costituzionale richieda l’«atto motivato» quando l’autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell’ipotesi – più delicata – in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell’ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire» (sentenza n. 252 del 2020).”.

Per completezza, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell’art. 352, comma 4, secondo periodo, c.p.p., come sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Sent. n. 251/2022 in materia di paesaggio e tutela dell’ambiente

illegittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021).

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia n. 23 del 2021, in quanto lesivo della riserva allo Stato in materia di tutela dell’ambiente ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica e, in connessione con esso, al principio di leale collaborazione.

La questione è stata sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del codice dei beni culturali, nella parte in cui, consentendo l’ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda (e non di pavimento) dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica, ha introdotto la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola senza prevedere alcuna clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.

La Corte ha accolto le censure del Governo ritenendo dirimente la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione Lombardia è attualmente rimessa a un piano attuato in via esclusiva dalla Regione senza il coinvolgimento della Stato in difformità da quanto previsto dal codice dei beni culturali.

“L’indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato, ripetutamente ribadita da questa Corte (tra le più recenti, sentenze n. 240, n. 229, n. 221, n. 192, n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022; n. 261, n. 257, n. 251, n. 201, n. 164, n. 141, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021; n. 276 e n. 240 del 2020), non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel «dovere di assicurare “che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti” (art. 135, comma 1, cod. beni culturali)». Dovere che «rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d’insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite» (sentenza n. 187 del 2022)”.

Sent. n. 252/2022 in materia di edilizia e urbanistica e tutela dell'ambiente

illegittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 19 del 2021, in quanto lesivo della riserva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La disposizione impugnata, nel prevedere l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 1, con il quale è stato recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha riaperto i termini per il condono edilizio di opere abusive realizzate in aree sottoposte a taluni vincoli idrogeologici, culturali e paesaggistici.

La disposizione è stata censurata dal Governo in quanto lesiva della competenza dello Stato in materia di ambiente ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché avrebbe esteso con efficacia retroattiva l'ambito di applicazione del condono ad ipotesi non consentite dalla norma che intende interpretare.

Rientra, infatti, nella competenza dello Stato *“le previsioni concernenti la determinazione massima dei fenomeni condonabili”*, che, pertanto, costituiscono un *“limite, posto alle potestà legislative primarie delle regioni a statuto speciale, rappresentato dalle grandi riforme economico-sociali”* (cfr Corte costituzionale, n. 196 del 2004).

La Corte ha condiviso i motivi di impugnativa del Governo affermando che *“è ben vero che la disposizione impugnata, nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n), tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite “esterno” della potestà legislativa primaria. Le “grandi riforme” sono quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell'esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)”*.

Sent. n. 258/2022 in materia di impiego pubblico – Revoca, modifica o rettifica del TFS

non fondatezza

TERMINE DI UN ANNO PER LA RETTIFICA DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DEI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA IN CASO DI ERRORE DI CALCOLO

Norme impugnate: art. 30, comma primo, lettera b), e comma secondo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell'art. 30, comma primo, lettera b), e comma secondo, del d.P.R. n. 1032 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui prevede che i provvedimenti di liquidazione definitiva dell'indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, qualora vi sia stato un errore nel calcolo da parte dell'amministrazione di appartenenza, possano essere rettificati non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione.

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 1032 del 1973, l'indennità di buonuscita (TFS) spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata d'ufficio. A tal fine l'Amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a favore del dipendente stesso o dei suoi superstiti, corredato della copia autentica dello stato di servizio. Eventuali

modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute (art. 26, comma 6). Ai sensi dell'art. 30 del medesimo d.P.R. n. 1032 del 1973, nel caso in cui *“vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio”* (così il primo comma, lettera b), *“il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione”* (secondo comma).

Le disposizioni, caratterizzate dalla previsione di limiti temporali all'esercizio del potere di revoca e modifica, stabiliti a pena di decadenza, sono state censurate poiché determinerebbero disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per il TFR nel lavoro privato e quella prevista per altre tipologie di trattamento complementare previste per il pubblico impiego, come l'indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali, il cui obbligo grava sull'ente previdenziale. Per entrambe le fattispecie, l'eventuale eccedenza dell'importo liquidato può essere chiesta in ripetizione secondo la disciplina dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. sottoposto al termine decennale di prescrizione.

Nel caso del pubblico impiego, dove non vi è coincidenza fra soggetto obbligato a pagare il TFS e datore di lavoro, l'imposizione del termine di decadenza all'ente previdenziale per eventuali rettifiche disposte tardivamente dal secondo sarebbe irragionevole e la decadenza perderebbe il suo autentico significato di sanzione per un comportamento inerte imputabile al soggetto che ha il potere di rettifica del debito.

La Corte ha ritenuto legittima la disciplina prevista dall'art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1973 poiché le due figure messe a raffronto dal rimettente (TFS, previsto per una specifica categoria del pubblico impiego, e TFR, previsto per i lavoratori privati e pubblici) non sono tra loro comparabili stante le peculiarità dei differenti regimi applicabili, nonostante le comuni natura e funzione. *“L'evoluzione normativa, “stimolata dalla giurisprudenza costituzionale” (sentenza n. 243 del 1993, punto 4. del Considerato in diritto), ha ricondotto le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico al paradigma comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale, nell'ambito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”)» (sentenza n. 159 del 2019).”*

La disciplina censurata risulta opportunamente ispirata alla *ratio* della tutela dell'affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali e rappresenta un ragionevole bilanciamento tra le ragioni dell'Erario e l'interesse del beneficiario del trattamento.

Pertanto, compete al legislatore *“la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale, che questa Corte ha costantemente riconosciuto”*.

Sent. n. 260/2022 in materia di reati e pene – Rapina impropria

non fondatezza

TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL REATO DI RAPINA IMPROPRIA

Norme impugnate: art. 628, comma secondo, c.p. (Rapina).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 628, comma secondo, c.p., sollevata per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l'equiparazione del trattamento sanzionatorio del reato di rapina impropria rispetto al reato di rapina propria, puniti con la reclusione da cinque

a dieci anni e la multa da euro 927 a euro 2.500. Viene censurata l'equiparazione del trattamento sanzionatorio delle due fattispecie di rapina impropria, cioè tra l'ipotesi in cui l'autore del reato adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella in cui tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l'impunità, malgrado la diversa finalità dell'agente. Mentre nella prima ipotesi l'autore del reato aggredisce la persona per uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui, nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, agirebbe al lecito fine di ottenere la libertà.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, a differenza della rapina propria *ex art. 628, comma primo, c.p.*, per la cui consumazione è necessaria la verifica dell'evento dell'impossessamento della cosa mobile altrui, per la consumazione della rapina impropria di cui al secondo comma del medesimo art. 628 c.p., è sufficiente il solo perfezionamento della sottrazione del bene e il reato si configura nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità, nel senso che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato (cfr. Corte di cassazione n. 26596 del 2019, n. 1135 del 2017 e n. 12597 del 2016).

Preliminarmente la Corte ha ribadito che compete al legislatore la definizione delle fattispecie astratte di reato e la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, nei limiti della ragionevolezza e del non arbitrio (*ex plurimis*, sentenze n. 95 del 2022, n. 62 del 2021, n. 136 del 2020 e n. 68 del 2012; ordinanze n. 207 del 2019 e n. 247 del 2013).

Ha poi evidenziato di aver già esaminato l'equiparazione del trattamento sanzionatorio della rapina impropria e della rapina propria con la sentenza n. 190 del 2020 affermando che le due condotte non rivelano necessariamente differenze in termini di capacità criminale del soggetto agente, essendo entrambe consapevoli e volontarie, nel contesto unitario di una medesima aggressione patrimoniale, poiché - ferma restando la voluta compresenza di un'aggressione al patrimonio e di un'aggressione alla persona - in entrambe possono riscontrarsi situazioni variabili in punto di dolo e, più in generale, di capacità criminale desumibile dal fatto.

Pertanto, seppure non sia perfetta la sovrapposizione tra gli elementi costitutivi del reato, la parificazione del trattamento sanzionatorio non è qualificabile come frutto di irragionevolezza manifesta, la sola che giustificerebbe l'intervento ablativo richiesto.

[Sent. n. 262/2022 in materia di limiti di età per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli tecnici psicologi della Polizia di Stato](#)

illegittimità costituzionale

LIMITE DELL'ETÀ MASSIMA DI ANNI TRENTA PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI TECNICI PSICOLOGI DELLA POLIZIA DI STATO

Norme impugnate: art. 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età non superiore a trenta anni si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, l'accesso alla carriera tecnica della Polizia di Stato avviene con concorso pubblico per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani che sono in possesso degli specifici requisiti indicati ai commi 2 e 3 (abilitazioni professionali, idoneità fisica, psichica e attitudinale) e che non abbiano superato il limite massimo di trent'anni di età.

Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe irragionevole, stante la non particolare necessità per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi di un'età anagrafica particolarmente bassa e, come tale, idonea a garantire una speciale ed estrema prestanza fisica dei vincitori del concorso. Gli psicologi, infatti, svolgono funzioni professionali di tipo specializzato e tecnico. Vi sarebbe evidente disparità di trattamento rispetto ai diversi limiti di età previsti per l'accesso al ruolo dei medici e dei veterinari della stessa Polizia di Stato (trentacinque anni), al ruolo degli ufficiali psicologi dell'Arma dei carabinieri (trentadue anni) e al ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza (trentacinque anni, secondo la normativa vigente al momento di pubblicazione del bando di concorso a cui ha partecipato il ricorrente nel giudizio *a quo*).

La Corte ha affermato che l'ordinamento nazionale pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego (decreto legislativo n. 216 del 2003, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»). Peraltro, già l'art. 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997 aveva stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni «non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione».

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di verificare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, e segnatamente con gli artt. 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, si deve aver riguardo alle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari e stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari, che giustifichi la fissazione di un limite di età, sia requisito essenziale e determinante per lo svolgimento delle loro mansioni ordinarie. In caso di valutazione positiva, sempre ad avviso della Corte di giustizia, il limite di trenta anni può essere considerato «requisito proporzionato» solamente se tali funzioni siano «essenzialmente operative o esecutive» (Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione settima, sentenza 17 novembre 2022, in causa C-304/21, VT).

Come più volte ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, rientra però nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento (*ex multis*, sentenze n. 275 del 2020, n. 160 del 2000 e n. 466 del 1997; inoltre, ordinanze n. 268 del 2001 e n. 357 del 1999).

Ciò considerato, la Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione censurata irragionevole, in quanto stabilisce un requisito di età (trenta anni) particolarmente basso per la partecipazione concorsuale, anche in relazione ad altri settori dell'ordinamento. Il limite massimo di età fissato dalla norma censurata per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato è arbitrario e irragionevole, poiché i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere non prettamente operativo, ma tecnico-scientifico, la cui peculiarità richiede un lungo e specializzato *iter* formativo. A tal fine, è previsto non solo il possesso della laurea magistrale o specialistica, ma altresì l'abilitazione professionale in psicologia conseguita mediante l'esame di Stato e l'iscrizione nell'apposito albo professionale. Infine, la Corte ha considerato che, per il reclutamento dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato, non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica; il che dimostra, ulteriormente, che non siano strettamente necessarie, per l'esercizio dell'attività di loro competenza, specifiche caratteristiche fisiche connesse all'età.

Sent. n. 263/2022 in materia di banche e istituti di credito – Rimborso anticipato di credito al consumo

illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità

DIRITTO DEL CONSUMATORE, IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL FINANZIAMENTO, ALLA RIDUZIONE DEL COSTO TOTALE DEL CREDITO

Norme impugnate: art. 11-*octies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*octies* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Si tratta della disposizione che limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato di finanziamento al consumatore. La norma riguardava i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE (decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141), ma prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 106 del 2021.

La disposizione è stata censurata dal Tribunale di Torino, per contrasto con gli artt. 3, 11 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 16 della direttiva CE 2008/48/CE del 23 aprile 2008, nelle parti in cui prevede che: *"alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [25 luglio 2021] continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti"; "limita ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge [25 luglio 2021] il principio espresso nell'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies, comma 1, sexies del testo unico bancario, come sostituito dall'art. 11-octies, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 73 del 2021, che "il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel totale del credito, escluse le imposte"*.

L'art. 11-*octies* del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni *bis*) ha modificato il decreto legislativo n. 385 del 1993, (Testo unico bancario - TUB) al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno alle famiglie, in considerazione degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il comma 1, lettera a), mantenendo ferma la vigente disciplina per il credito immobiliare ai consumatori, ha sostituito l'art. 125-*sexies* del TUB sul rimborso anticipato del credito ai consumatori.

In materia di contratti di credito ai consumatori la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, all'art. 3, lettera g), definisce il costo totale del credito del consumatore come *"tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili"* e all'art. 16 prevede che *"il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

Con il decreto legislativo n. 141 del 2010 è stata data attuazione alla citata direttiva 2008/48/CE, modificando il titolo VI del TUB con riferimento alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e, nello specifico, è stato introdotto l'art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). Nella formulazione originaria il citato art. 125-*sexies*, comma 1, prevedeva: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. [...]"*. Dopo la novella legislativa apportata dal decreto-legge n. 73 del 2021, il medesimo art. 125-*sexies* è stato così modificato: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente il qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi*

applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. [...]”.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 11-*octies*, le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 [25 luglio 2021]. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

A parere del rimettente, le disposizioni censurate, sopravvenute in corso di causa, sarebbero in contrasto con il diritto europeo, posto che l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla sentenza “*Lexitor*” della Corte di giustizia europea, non ha un'efficacia temporalmente limitata, diversamente da quanto disposto dal legislatore nazionale, che ha riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso totale del costo sostenuto per ottenere un finanziamento soltanto a decorrere dal 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021. Nella evocata sentenza “*Lexitor*”, la Corte di giustizia europea ha stabilito che l'art. 16 della direttiva CE 2008/48/CE si interpreta nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi sostenuti dal consumatore, e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata e che la restituzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.

La Corte costituzionale, nel condividere i dubbi del rimettente, ha richiamato la citata sentenza “*Lexitor*” con la quale della Corte di giustizia europea ha rilevato che “*limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*” (sentenza *Lexitor*, punto 32). Al contempo, la Corte ha precisato che tale interpretazione non penalizza in maniera sproporzionata i concedenti il credito, ai quali la direttiva 2008/48/CE ha riconosciuto il “*diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*”, lasciando liberi gli Stati membri “*di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante*” (sentenza *Lexitor*, punto 34).

Sulla base di tale richiamo, la Corte costituzionale ha affermato che l'art 11-*octies* del decreto-legge n. 73 del 2021, nel prevedere il rinvio alle norme secondarie della Banca d'Italia vigenti per le anticipazioni bancarie sottoscritte prima del 25 luglio 2021, “*impone per legge un contenuto normativo riferibile alla disposizione di cui al pregresso art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, difforme da quanto statuito nella sentenza Lexitor*”.

Ne consegue che “*il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-*octies*, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)*”.

Pertanto, l'art. 11-*octies* del decreto-legge n. 73 del 2021 è stato dichiarato incostituzionale limitatamente alle parole “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”, sicché l'art. 125-*sexies*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, può essere interpretato in conformità alla sentenza *Lexitor* e ai consumatori spetterà il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito.

Sent. n. 266/2022 in materia di circolazione stradale – Trattamento sanzionatorio in caso di violazione del divieto inversione di marcia presso i varchi autostradali

non fondatezza – inammissibilità

SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA IN CASO DI INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA SULLE CARREGGIATE, SULLE RAMPE E SUGLI SVINCOLI AUTOSTRADALI

Norme impugnate: art. 176, commi 1, lettera a) e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 176, commi 1, lettera a) e 22, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui prevedono la sanzione accessoria della revoca della patente per coloro che violano il divieto di inversione del senso di marcia nei tratti stradali esterni ai varchi di entrata e di uscita dalle autostrade.

L'art. 176 del Codice della strada, che disciplina i comportamenti che i conducenti dei veicoli devono adottare quando circolano sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, impone il divieto di *“invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito”* [comma 1, lettera a)], quando il fatto è commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, la violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa da 2.046 a 8.186 euro (comma 19) e con la sanzione accessoria *“della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi”* (comma 22).

A parere del rimettente sarebbe irragionevole e sproporzionata la sanzione accessoria della revoca della patente in caso di violazione dell'art. 176, comma 1, lettera a), del Codice della strada, posto che le disposizioni censurate mettono sullo stesso piano il divieto di inversione del senso di marcia in un tratto stradale successivo al casello autostradale con quello effettuato sulle carreggiate autostradali dove la pericolosità di tale condotta appare più rilevante.

La Corte non ha condiviso i motivi del rimettente, ritenendo ragionevole la sanzione della revoca della patente in quanto *“chi inverte il senso di marcia in un'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui. E ciò resta vero, in linea generale, anche ove la condotta sia compiuta nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada, in cui frequentemente accade che i conducenti degli automezzi procedano a velocità ampiamente superiore a quelle consentite – specie laddove siano muniti di “telepass” e non debbano, quindi, necessariamente arrestarsi al casello –, e non riescano per tale ragione a frenare in tempo utile a evitare la collisione, in caso di repentine manovre di inversione del senso di marcia da parte di altri automobilisti.”*

Sent. n. 269/2022 in materia di stato civile – Rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso di uno dei componenti un'unione civile

inammissibilità

EFFETTI DELLA SENTENZA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO SULL'UNIONE CIVILE PREESISTENTE

Norme impugnate: art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), in combinato disposto con l'art. 31, commi 3 e 4-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) e con l'art. 70-*octies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile).

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, in combinato disposto con l'art. 31, commi 3 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 150 del 2011 e con l'art. 70-*octies*, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei contraenti di un'unione civile, prevede lo scioglimento dell'unione civile senza alcuna possibilità di conversione in matrimonio, previa dichiarazione congiunta dell'attore e di altro contraente dell'unione, senza soluzione di continuità con il precedente vincolo.

La questione è sollevata a seguito della richiesta rivolta al tribunale di autorizzare l'intervento chirurgico necessario per la rettificazione del sesso da maschile a femminile da parte di persona già unita in unione civile con altra persona dello stesso sesso e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio in luogo dell'unione civile nel registro degli atti di matrimonio, poiché entrambe le parti intendevano conservare il vincolo familiare con la conversione dell'unione civile in matrimonio.

L'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 prevede che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; il successivo comma 27 prevede che alla rettificazione di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano manifestato volontà di mantenere in vita il vincolo di coppia, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ai sensi dei commi 3 e 4-*bis* dell'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. La persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale.

Il rimettente ha censurato la disparità di trattamento in danno di una coppia omosessuale a seguito dell'acquisto di una nuova identità di genere di uno dei componenti a causa dell'omessa possibilità per le parti di un'unione civile di esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda di rettificazione di sesso, di unirsi in matrimonio, analogamente a quanto previsto per i coniugi che abbiano manifestato la volontà di costituire un'unione civile. Il Tribunale, con la sentenza di accoglimento della domanda, dovrebbe ordinare all'ufficiale di stato civile di iscrivere il matrimonio nel registro degli atti di matrimonio, con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale.

La violazione dell'aspettativa legittima di trasformare l'unione civile in matrimonio a seguito della rettificazione di sesso sarebbe, inoltre, contraria agli artt. 8 e 4 della CEDU come declinati dalla giurisprudenza della Corte Edu in tema di rispetto della vita privata e familiare e di non discriminazione, che esprime una crescente tendenza a comprendere le coppie omosessuali nella nozione di famiglia (sentenza *Hamalainen c. Finlandia* del 16 luglio 2014).

La Corte ha ritenuto la questione inammissibile non avendo il giudice *a quo* effettuato alcuna indagine circa la sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere: “*Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, «nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di*

accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere» (sentenza n. 180 del 2017; si veda anche sentenza n. 221 del 2015).». E' stata condivisa l'eccezione di inammissibilità proposta dalla difesa statale collegata alla mancata manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, poiché la disciplina vigente non avrebbe impedito che la notifica della pendenza del giudizio venisse comunque effettuata all'altro contraente, o che questi intervenisse volontariamente nel processo al fine di manifestare la volontà del mantenimento del vincolo in diversa forma e senza soluzione di continuità.

Rassegna delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo per il QUARTO trimestre 2022

[Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 10 novembre 2022 - ricorso n. 25426/20 in materia di violenza domestica e obblighi positivi dello Stato, e di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, prassi di considerare non collaborativa la madre perché contraria agli incontri tra i figli minori e il padre violento in ambiente non protetto](#)

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

La Corte Edu ha deciso il ricorso presentato da tre cittadini italiani, una madre (prima ricorrente) e i suoi due figli (secondo e terzo ricorrente), che nel 2014 hanno abbandonato la casa di famiglia e trovato rifugio in un centro antiviolenza, per sfuggire alle violenze di G.C. padre dei minori. Il ricorso riguarda la denuncia di inadempimento da parte dello Stato al suo dovere di proteggere e assistere i ricorrenti durante gli incontri organizzati con il padre dei minori, tossicodipendente e alcolizzato, accusato di maltrattamenti e minacce nei confronti della prima ricorrente. Inoltre, il ricorso riguarda la decisione dei giudici interni di sospendere la responsabilità genitoriale della prima ricorrente, da essi considerata come un genitore ostile agli incontri con il padre in quanto aveva lamentato degli atti di violenza domestica e la mancanza di sicurezza degli incontri per rifiutarsi di parteciparvi.

A seguito della querela sporta dalla prima ricorrente per maltrattamenti, il Tribunale ha sospeso la responsabilità genitoriale di G.C. con possibilità, per quest'ultimo, di incontrare i figli in ambiente e con modalità rigorosamente protetti. Nonostante queste prescrizioni, a causa di limiti organizzativi e scarsità di risorse disponibili, di fatto gli incontri si sono svolti dal 2015 al 2018, in comuni e luoghi differenti (es. biblioteca, piazza principale, una sala del municipio, il mercato) in presenza non di uno psicologo, ma di un operatore dei servizi sociali. Il Tribunale, sebbene informato delle difficoltà nel garantire una corretta gestione e un monitoraggio degli incontri e del comportamento inappropriato ed aggressivo di G.C. nei confronti della ricorrente e dei figli, sia dai servizi sociali che dalla ricorrente, non ha sospeso gli incontri. Nel 2016 il tribunale ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale anche della prima ricorrente, rilevando che la stessa si opponeva allo svolgimento degli incontri tra i figli e G.C., senza fare menzione delle doglianze della donna relative alle modalità di organizzazione degli incontri e al pericolo al quale essa e i suoi figli erano esposti durante gli stessi. La Corte d'appello di Roma ha respinto il ricorso dell'interessata, sottolineando che quest'ultima non aveva rispettato il diritto di G.C. alla bigenitorialità. Nel 2019 la prima ricorrente è stata reintegrata nella sua responsabilità genitoriale e è stata dichiarata la decadenza di G.C. dalla sua responsabilità genitoriale.

La Corte europea ha ricordato che la sospensione della responsabilità genitoriale della ricorrente ha costituito un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione (R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 102, 9 dicembre 2021). Una tale ingerenza viola questo articolo a meno che non sia prevista dalla legge, non persegua uno o più scopi legittimi tra quelli indicati nel paragrafo di tale disposizione, e non sia considerata una misura necessaria in una società democratica. Inoltre, per quanto riguarda la vita familiare di un minore, esiste attualmente un ampio consenso – anche nel diritto internazionale – intorno all'idea che in tutte le decisioni che riguardano dei minori, il loro interesse superiore deve prevalere (Strand Lobben e altri c. Norvegia [GC], n. 37283/13, 10 settembre 2019, Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n.

41615/07, CEDU 2010, e X c. Lettonia [GC], n. 27853/09, CEDU 2013). L'interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui quest'ultima si sia dimostrata particolarmente indegna.

La Corte ha condiviso le preoccupazioni contenute nel rapporto sull'Italia del GREVIO (gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, costituito per assicurare l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica) sull'esistenza di una prassi, molto diffusa tra i tribunali civili, che consiste nel considerare le donne che denunciano fatti di violenza domestica per rifiutarsi di partecipare agli incontri tra i loro figli e il loro ex compagno e per opporsi all'affidamento condiviso con quest'ultimo o al fatto che quest'ultimo goda di un diritto di visita, come genitori «non collaborativi», e dunque «madri inadeguate» che meritano una sanzione.

Con riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto che gli incontri avvenuti dal 2015, che si sono inizialmente svolti in condizioni non conformi alla decisione del tribunale, e poi secondo modalità che non garantivano un ambiente protetto per i minori, hanno perturbato l'equilibrio psicologico ed emotivo di questi ultimi. In particolare, la Corte ha osservato che il tribunale non ha mai valutato il rischio al quale erano esposti i minori, e non ha mai bilanciato i diversi interessi in gioco, né ha considerato che l'interesse superiore dei minori doveva prevalere sugli interessi di G.C. a mantenere dei contatti con loro e a proseguire gli incontri. Quanto alle decisioni dei giudici interni che hanno sospeso la responsabilità genitoriale della prima ricorrente per tre anni la Corte ha evidenziato come non avessero tenuto conto delle difficoltà che avevano caratterizzato lo svolgimento degli incontri e della mancanza di sicurezza segnalata varie volte dalle diverse parti che sono intervenute agli incontri. Non sono stati minimamente presi in considerazione la situazione di violenza vissuta dalla prima ricorrente e dai suoi figli e il procedimento penale pendente contro G.C. per maltrattamenti.

Di conseguenza, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

[**Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 10 novembre 2022 - Ricorso n. 23593/14 in materia di interferenze legislative nei procedimenti civili in corso, mediante l'adozione di norme di interpretazione autentica**](#)

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §1 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO A UN EQUO PROCESSO)

La Corte ha deciso il ricorso presentato dalla figlia di un pensionato che, in conformità alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 1962, aveva trasferito in Italia i contributi pensionistici versati in Svizzera per l'attività lavorativa ivi svolta per diversi anni e aveva presentato domanda all'INPS per ottenere il ricalcolo della pensione, sulla base della Convenzione sulla sicurezza sociale italo-svizzera del 1962. Ritenendo di aver subito, a causa del criterio di calcolo utilizzato dall'INPS, con una riparametrazione sulla base dell'aliquota contributiva applicata in Svizzera (8%) e di quella applicata in Italia (32%), basato su una retribuzione teorica anziché su quella effettiva, la decurtazione del trattamento economico spettante, il padre della ricorrente instaurava un contenzioso a livello nazionale. Mentre il procedimento era in corso, entrava in vigore l'art 5 comma 6, della citata legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006 n. 296, sulla valutazione del periodo di lavoro svolto in Svizzera, che confermava il criterio di calcolo della retribuzione pensionabile in senso sfavorevole al ricorrente e comportava il respingimento della domanda.

La Corte Edu ha riscontrato la violazione dell'art. 6 della Convenzione, essendo il legislatore intervenuto con una norma *ad hoc* al fine di assicurarsi un esito favorevole nei giudizi in cui era convenuto lo Stato, come nelle precedenti decisioni Maggio e altri c. Italia (nn. 46286/09 e 4 altri, 31 maggio 2011) e Stefanetti e altri c. Italia (merito) nn. 21838/10 e 7 altri, 15 aprile 2014).

Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, poiché il padre della ricorrente è deceduto nel 2012, la Corte ha ritenuto di non poter pronosticare quale sarebbe stato l'esito finale dei giudizi nazionali,

e ha deciso di condannare lo Stato al pagamento del danno per la perdita di opportunità, oltre che del danno morale.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 6 dicembre 2022 - Ricorso n. 8790/21 in materia di azione di paternità

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE)

Il ricorso deciso dalla Corte è stato presentato da una cittadina italiana che ha invocato gli artt. 6 e 8 della Convenzione per lamentare il prolungato stato di incertezza, quanto alla sua identità personale, in cui è stata costretta a vivere per più di dodici anni, a causa dell'assenza di un rimedio effettivo e dell'impossibilità di ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del presunto padre biologico, in assenza di una previa sentenza definitiva di disconoscimento di paternità nei confronti di quello che per l'atto di nascita è il padre.

Alla nascita, la ricorrente è stata iscritta nei registri dello stato civile come figlia dei sigg. C.S. e D.M. Nel 2010 ha proposto dinanzi al tribunale un'azione di disconoscimento di paternità, al fine di far dichiarare di non essere figlia biologica del sig. C.S., marito della madre. La domanda della ricorrente è stata accolta in primo grado e confermata in appello, sulla base delle risultanze peritali, tuttavia, la sentenza è stata impugnata e il giudizio in cassazione era ancora pendente al momento del deposito del ricorso alla Corte Edu. Nelle more del giudizio di disconoscimento, la ricorrente ha presentato domanda di dichiarazione di paternità nei confronti del presunto padre naturale, dichiarata irricevibile in quanto la decisione di disconoscimento di paternità nei confronti di C.S. non era ancora definitiva.

La Corte ha esaminato il ricorso unicamente ai sensi dell'art. 8 della Convenzione.

Nel merito della questione, secondo la Corte, le persone che si trovano nella situazione della ricorrente hanno un interesse vitale, difeso dalla Convenzione, ad ottenere le informazioni che sono indispensabili per accertare la verità su un aspetto fondamentale della loro identità personale.

La Corte ha rilevato che un sistema come quello italiano, che prevede che le decisioni definitive di disconoscimento di paternità siano pregiudiziali per la dichiarazione di paternità, può, in linea di principio, essere considerato compatibile con gli obblighi derivanti dall'art. 8, tenuto conto del margine di discrezionalità dello Stato. Tuttavia, nell'ambito di un siffatto sistema, debbono essere difesi gli interessi della persona che intende determinare il proprio *status*, il che non si verifica quando il procedimento pregiudiziale dura diversi anni e impedisce la proposizione dell'azione di riconoscimento di paternità, senza che siano previste da parte dell'ordinamento nazionale misure che consentano di accelerare tale procedimento, con la conseguenza che lo svolgimento di un procedimento può finire per interferire in modo sproporzionato con il diritto al rispetto della vita privata, come nel caso di specie.

Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 15 dicembre 2022 - Ricorso n. 24085/11 in materia di esecuzione o tardiva esecuzione di giudicati nazionali

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §1 DELLA CONVENZIONE (DIRITTO A UN EQUO PROCESSO) E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE (PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ')

La Corte ha deciso il ricorso riguardante la tardiva esecuzione di giudicati nazionali, proposto da una cittadina italiana in materia di diritto alla percezione dell'indennità integrativa speciale spettante sulla pensione di reversibilità.

Il Governo ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile per abuso del diritto, non avendo la ricorrente portato all'attenzione della Corte informazioni essenziali per la risoluzione della controversia, ed in particolare il fatto che le decisioni nazionali sono state medio tempore eseguite.

La Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione, una domanda può essere dichiarata irricevibile se è fondata su informazioni incomplete e fuorvianti, quando riguardano il cuore della causa e il ricorrente non fornisce spiegazioni adeguate in merito all'omissione. Tuttavia, anche in tali casi, l'intenzione del ricorrente di indurre in errore la Corte deve sempre essere dimostrata con sufficiente certezza.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di disporre degli elementi essenziali per il suo esame e che il fatto che le autorità nazionali abbiano attuato la decisione nazionale con più di undici anni di ritardo, non avesse un impatto decisivo, considerato che al momento della presentazione del ricorso, la decisione nazionale era ineseguita da quasi nove anni.

Il Governo ha anche sostenuto che la ricorrente non rivestisse più la qualità di "vittima" della presunta violazione della Convenzione, perché il ritardo nell'esecuzione era stato compensato dalla concessione di interessi di mora e dalla rivalutazione monetaria.

La Corte ha respinto questa difesa, non avendo la ricorrente ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

Nel merito la Corte ha ribadito che l'esecuzione di una sentenza di qualsiasi tribunale deve essere considerata parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione e, richiamando la sua giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o alla tardiva esecuzione di sentenze definitive nazionali (Ventorino c. Italia n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01 del 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia n. 16861/01, 9 giugno 2009 e Antonetto c. Italia n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha concluso che la mancata esecuzione delle decisioni di cui trattasi ha privato la ricorrente del diritto ad adire un giudice e ha violato il suo diritto al pacifico godimento dei beni di proprietà.